

Pensione di anzianità

SOMMARIO: **8.1** Nozione – **8.2** Requisiti attuali fino al 2007 (a regime) – **8.3** Requisiti per il periodo transitorio – **8.4** Il requisito della maggiore anzianità contributiva – **8.5** I requisiti per gli iscritti con contribuzione in più gestioni – **8.6** I requisiti per i lavoratori dipendenti validi dal 2004 al 2007 – **8.7** Mobilità – **8.8** Mobilità connessa ad accordi collettivi – **8.9** La pensione di anzianità dei lavoratori autonomi – **8.10** Coloni e mezzadri reinseriti nell’Ago – **8.11** Le finestre dei lavoratori autonomi – **8.12** Efficacia ai fini pensionistici della contribuzione congiunta con l’art. 1, legge 29/1979 – **8.13** Pensione di anzianità e indennità sostitutiva del preavviso – **8.14** Pensione di anzianità dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale – **8.15** Posticipo della pensione di anzianità (prima della riforma) – **8.16** La pensione di anzianità dopo la riforma – **8.17** I requisiti per i lavoratori autonomi – **8.18** Finestre per i lavoratori dipendenti – **8.19** Finestre dei lavoratori autonomi – **8.20** Bonus per il posticipo del pensionamento di anzianità – **8.21** Gli autorizzati ai versamenti volontari – **8.22** Collaboratori coordinati continuativi – **8.23** Pensione di anzianità: 10 mila lavoratori con le vecchie norme

8.1 Nozione

La pensione di anzianità, liquidata con il sistema di calcolo retributivo o misto, spetta, su domanda, quando ricorrono determinate condizioni, prima del raggiungimento dell’età pensionabile stabilita per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne).

Il trattamento pensionistico di anzianità viene sostituito dalla nuova prestazione unica “pensione di vecchiaia”, prevista dall’art. 1, commi 19 e 20, della legge di riforma 335/1995 per i neoassunti dal 1° gennaio 1996, sprovvisti di contributi precedenti. Non esiste più, quindi, la figura autonoma di trattamento pensionistico di anzianità nel nuovo sistema di calcolo esclusivamente contributivo, introdotto dalla riforma Dini (legge 335/1995).

L’art. 1, commi da 25 a 32, della legge 335/1995 ha arrecato, quindi, rilevanti innovazioni alla pensione di anzianità, stabilendo, tra le altre cose, non solo due fasi (l’una transitoria e l’altra a regime dopo il 2001) ma anche due distinti momenti (l’uno per l’insorgenza del diritto alla pensione e l’altro, che può essere distanziato di diversi mesi o anche di qualche anno, della fissazione della decorrenza della pensione di anzianità), meglio noti come “finestre”.

L’art. 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243 ha introdotto sostanziali modifiche, a partire dal 2008, per quanto riguarda , in particolare, i requisiti e le finestre.

8.2 Requisiti attuali fino al 2007 (a regime)

Esaminiamo l'attuale regime valido fino al 2007. I lavoratori dipendenti raggiungono il diritto alla pensione di anzianità quando sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 35 anni di assicurazione (dalla data di inizio dell'assicurazione devono essere trascorsi 35 anni);
- 35 anni di contribuzione e compimento di 57 anni di età. Per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità non sono utili i contributi figurativi per malattia e quelli per percezione di indennità ordinaria di disoccupazione. L'art. 15 del D.Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 (riforma Amato) prevede che nei confronti di coloro che iniziano l'assicurazione dal 1° gennaio 1993 per il diritto alla pensione di anzianità non possono considerarsi più di 5 anni di contributi figurativi in tutta la vita assicurativa;
- almeno 40 anni di contributi (compresi quelli figurativi per malattia e disoccupazione), in alternativa al requisito dei 35 anni di contributi e 57 anni di età;
- cessazione dell'attività lavorativa dipendente sia in Italia (art. 22, legge 153/1969) che all'estero, con effetto dal 1° febbraio 1991 (art. 7, comma 2, legge 407/1990).

Va sottolineato che la cessazione dell'attività lavorativa dipendente deve essere presente alla fine del mese precedente la decorrenza della pensione. Questo significa che con il medesimo datore di lavoro non si può passare dalla condizione di lavoratore attivo a quello di pensionato lavoratore senza soluzione di continuità, cioè senza l'atto della cessazione. Ciò è possibile, invece, con un datore di lavoro diverso: si cessa con un datore di lavoro e senza soluzione di continuità si prende a lavorare alle dipendenze di un altro datore di lavoro in qualità di pensionato.

8.2.1 Dichiarazione preventiva per la cessazione dell'attività lavorativa

L'INPS (msg. n. 35938, 2 novembre 2005) indica i criteri per la validità ai fini istruttori della dichiarazione preventiva della cessazione dell'attività lavorativa dipendente. In concreto la certificazione ha validità giuridica, come già esplicitato dall'Istituto nel precedente messaggio n. 32588 del 28 settembre 2005, se e solo in quanto sia riferita a "fatti" aventi validità giuridica (nel messaggio 32588/2005 venivano indicate le tipologie di fatti aventi rilievo giuridico). Ovviamente, non può essere considerata valida a questi fini una dichiarazione resa nella forma "cesserò il mio rapporto di lavoro il", in quanto questa dichiarazione non si riferisce a fatti ma costituisce una pura manifestazione di intenzioni, priva di ogni effetto giuridico. L'INPS ribadisce, quindi, che l'indicazione del fatto potrà consentire la liquidazione della pensione di anzianità quando sia integrato dalla dichiarazione di responsabilità (l'Istituto ha predisposto un apposito modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) nella quale il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente l'intervento di fatti o circostanze diversi da quelli dichiarati. In altri

termini l'interessato dichiara nel predetto modello una delle seguenti circostanze:

- di aver presentato lettera di dimissioni con decorrenza dal;
- di aver ricevuto lettera di licenziamento con decorrenza dal;
- di aver consensualmente risolto il rapporto di lavoro con decorrenza dal.

Il richiedente si deve impegnare a comunicare immediatamente all'INPS variazioni della situazione contenuta nella predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

8.3 Requisiti per il periodo transitorio

Esiste un periodo di tempo transitorio nel quale i requisiti sono più favorevoli per i lavoratori dipendenti.

È quanto prevede la tabella B, allegata alla legge 335/1995, che, secondo la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (riforma Prodi), continua ad applicarsi anche per i trattamenti di anzianità aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 per le categorie di lavoratori tutelati (operai, equivalenti, lavoratori "precoci", ecc.).

Per i lavoratori non tutelati per i quali si applica la nuova normativa, per i trattamenti di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1998 in poi si fa invece riferimento ai requisiti contenuti nella tabella C, allegata alla legge 449/1997, per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive; ai requisiti della tabella D, anch'essa allegata al collegato alla Finanziaria 1998, per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (Stato, INPDAP, ecc.).

8.3.1 Requisiti per i lavoratori dipendenti qualificati dai contratti collettivi come operai o equivalenti

Per questi lavoratori si applica la tabella "B", allegata alla legge 335/1995. Le mansioni equivalenti vanno individuate in base al criterio della pari gravosità rispetto alle mansioni degli operai con D.P.C.M., da emanarsi entro sei mesi dal 1° gennaio 1998 (non risulta ancora emanato).

La qualifica di operaio deve essere attestata dall'azienda con apposita dichiarazione di responsabilità. I lavoratori agricoli dipendenti sono qualificabili come "operai" ai fini previdenziali (INPS, msg. 196/2003). Il Ministero del Lavoro, tenuto conto che la legge nulla ha stabilito circa il periodo temporale utile per far valere la qualifica di operaio, ha chiarito che è sufficiente possedere la qualifica di operaio alla data del pensionamento, come risulta dalla circolare INPS n. 81 del 9 aprile 1998.

8.3.2 Requisiti per i lavoratori dipendenti "precoci"

Si considera "precoce" il lavoratore in possesso di almeno un anno di contributi (52 settimane) in età compresa tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.

Per questi lavoratori si utilizza la tabella "B", allegata alla legge 335/1995. Sono, quindi, utili i periodi contributivi ricollegabili a un effettivo svolgimento di attività lavorativa che si collochino tra la data di compimento del 14° anno di età e quella di compimento del 19° anno di età (ivi compresi i periodi ricongiunti all'INPS secondo l'art. 1 della legge n. 29 del 7 febbraio 1979 e i periodi di lavoro in Italia o all'estero riscattati).

Va considerata (INPS, circ. n.81, 9 aprile 1998), inoltre, la contribuzione effettiva accreditata in altri fondi pensionistici obbligatori, rientranti o meno nella liquidazione della pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria INPS.

Per le pensioni di anzianità da liquidare in regime internazionale, l'INPS (msg. n. 9022, 25 febbraio 1998) ritiene utili a questi fini anche i periodi contributivi ricollegabili a effettivo svolgimento di attività lavorativa dipendente che abbiano comportato l'iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie di Paesi legati all'Italia da regolamentazione comunitaria nonché da accordi e convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. L'INPS (msg. n.16451, 16 aprile 1998) ha precisato, inoltre, che coloro che intendono far valere periodi di lavoro "precoce" svolto presso Paesi dell'unione europea o convenzionati con l'Italia, la cui legislazione preveda la copertura assicurativa sulla base dei periodi di residenza, devono comprovare di aver prestato attività lavorativa tra i 14 e i 19 anni di età in questi Paesi con le stesse modalità stabilite per il riscatto di lavoro all'estero. Per il riconoscimento della qualifica di lavoratore "precoce" nell'ambito della contribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti che si collochi anteriormente al 1984, si devono considerare le giornate effettive risultanti dagli elenchi di categoria rivalutate a norma dell'art. 7 della legge n.638 dell'11 novembre 1983. Il requisito dell'anno di contribuzione che configura la qualifica di "precoce" si intende raggiunto se risultino dalla rivalutazione almeno 156 contributi giornalieri anteriormente al compimento del 19° anno di età.

L'INPDAP (circolare n.14, 16 marzo 1998) chiarisce che per l'individuazione della qualifica di "lavoratori precoci" sono valutabili:

- tutti i periodi contributivi collegati a una effettiva prestazione lavorativa dipendente (anche non continuativa) collocati temporalmente tra la data di compimento del 14° anno di età e quella di compimento del 19° anno; eventuali periodi di lavoro dipendente svolto all'estero che risultino o meno riscattati;
- i periodi di lavoro resi con obbligo di iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie con versamento dei contributi nel Fondo lavoratori dipendenti o Gestioni speciali, prescindendo dal fatto che il periodo stesso abbia formato oggetto di ricongiunzione. Naturalmente, si dovrà chiedere all'ente previdenziale l'effettiva contribuzione accreditata, quando il periodo non sia stato riscattato o ricongiunto.

8.3.3 Requisiti per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria

I requisiti indicati nella tabella "B", allegata alla legge 335/1995, si appli-

cano nei confronti dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per accordi collettivi, disciplinati dall'art. 5 della legge 164/1975, stipulati entro il 3 novembre 1997. Per usufruire, però, del beneficio occorre che i relativi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità siano maturati durante il periodo di percezione del trattamento di CIGS.

I lavoratori collocati in Cigs per effetto di accordi intervenuti successivamente al 3 novembre 1997 raggiungeranno il diritto alla pensione di anzianità secondo i criteri validi per la generalità dei lavoratori dipendenti, a condizione che non rientrino nelle categorie previste dall'art. 59, comma 7, della legge 449/1997 (operai e precoci).

8.3.4 Requisiti per i prosecutori volontari

I requisiti indicati nella tabella "B", allegata alla legge 335/1995, si applicano nei confronti dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria e cioè quelli che hanno presentato domanda di autorizzazione ai versamenti volontari entro il 31 ottobre 1997. Il beneficio è, però, subordinato alla condizione che i relativi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità siano maturati durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. I prosecutori volontari che non hanno raggiunto il diritto alla pensione di anzianità entro la predetta data del 31 dicembre 1998 accederanno al diritto a questa pensione secondo i criteri validi per la generalità dei lavoratori dipendenti, a condizione che non rientrino nelle categorie previste dall'art. 59, comma 7, della legge 449/1997 (operai e precoci).

8.3.5 Dal 2006 è cessato il beneficio legato ai lavoratori precoci e alle altre situazioni legate alla tabella B

Va evidenziato che il beneficio consistente nell'età inferiore ai 57 anni (in particolare 56 anni per gli anni 2004 e 2005) per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità indicato nella tabella B (art. 1, comma 26, legge 335/1995) è cessato dal 2006 in poi.

8.4 Il requisito della maggiore anzianità contributiva

Per il raggiungimento del requisito dei 35 anni di contributi per la pensione di anzianità non sono utili:

- i periodi di malattia (naturalmente sono utili quelle settimane nelle quali figurano emolumenti soggetti a contribuzione quali le integrazioni corrisposte dal datore di lavoro dell'indennità di malattia);
- i periodi di percezione dell'indennità ordinaria di disoccupazione;
- i periodi di percezione dei trattamenti speciali di disoccupazione diversi da quelli riguardanti l'inquinamento di Seveso e il terremoto del Friuli Venezia-Giulia;
- i periodi, successivi al 1° novembre 1974, di percezione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei frontalieri italiani in Svizzera;
- i periodi di godimento dei trattamenti speciali di disoccupazione e di in-

tegrazione salariale agricola limitatamente, però, alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984.

Nei casi, però, nei quali la legge 335/1995 prevede un requisito di maggiore anzianità contributiva (in particolare, il requisito alternativo a quello dei 35 anni di contributi e del requisito anagrafico, indicato nella colonna 2, tabella B, legge 335/1995) viene considerata utile tutta la contribuzione, compresa quella figurativa per malattia e disoccupazione (punto 3, circolare INPS 44/1996 e punto 4, messaggio INPS 11054/1998) fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione (INPS, circ. n. 105, 19 settembre 2005, punto 2.1.1.). Questo vale anche per il requisito contributivo alternativo indicato nelle due nuove tabelle C (lavoratori dipendenti iscritti all'INPS e ai fondi sostitutivi) e D (dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi), allegate alla legge 449/1997.

8.5 I requisiti per gli iscritti con contribuzione in più gestioni

Il requisito di assicurazione e di contribuzione può essere raggiunto con il cumulo della contribuzione accreditata nell'Ago e/o in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti) solo per la concessione della pensione in una di queste gestioni speciali (INPS, circ. n. 790, 31 ottobre 1966). Ai contributi agricoli come lavoratori dipendenti da utilizzare per la liquidazione di pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi non si applica la rivalutazione prevista dall'art. 7 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983. Questa disposizione scatta, infatti, soltanto per trattamenti pensionistici a carico dell'Ago. In caso di contribuzione mista (da lavoro dipendente e da gestioni speciali dei lavoratori autonomi) la pensione viene liquidata nella gestione speciale nella quale l'assicurato ha contribuito per ultimo e l'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la pensione (art. 21, legge 613/1966). Nel caso di cumulo di contribuzione derivante da gestione da lavoro autonomo (determinante per il diritto) i requisiti per la pensione di anzianità sono, quindi, quelli della gestione speciale dei lavoratori autonomi (minimo contributivo di 35 anni e 58 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età).

Per quanto riguarda, invece, l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, si attribuisce la categoria della gestione nella quale l'assicurato ha contribuito con prevalenza negli ultimi tre anni.

8.5.1 Sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 28261 del 21 dicembre 2005

Quando il lavoratore possiede contributi da lavoro dipendente e autonomo (contribuzione mista) i requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità e la decorrenza vanno disciplinati secondo le

regole vigenti nella gestione previdenziale che eroga la pensione e non secondo quella della gestione dell'ultima iscrizione precedente al pensionamento. È il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. unite civili, n. 28261 del 10 novembre 2005 (depositata in cancelleria il 21 dicembre 2005). Con questa sentenza, componendo il contrasto sorto tra le sezioni della Cassazione stessa, in concreto viene dato ragione alla tesi da sempre sostenuta dall'INPS nell'ipotesi di raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità con il cumulo indispensabile anche di un solo contributo settimanale versato in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti).

Il fatto – Un lavoratore dipendente che aveva maturato il requisito minimo contributivo dei 35 anni per la pensione di anzianità con contributi determinanti come artigiano aveva chiesto la pensione secondo l'art. 1, comma 26, della legge 335/1995 (cioè le regole previste per i lavoratori dipendenti). L'INPS ha contestato questa richiesta, riconosciuta nei giudizi di merito, fino alla soglia della Cassazione, sostenendo la tesi dell'applicazione dell'art. 1, comma 28, della legge 335/1995 (cioè le regole della gestione artigiani anche se al momento della presentazione della domanda l'interessato rivestiva la qualità di lavoratore dipendente).

La tesi INPS – Il requisito di assicurazione e di contribuzione può essere raggiunto con il cumulo della contribuzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) e/o in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti) solo per la concessione della pensione in una di queste gestioni speciali (INPS, circ. n. 790, 31 ottobre 1966). In caso di contribuzione mista (da lavoro dipendente e da gestioni speciali dei lavoratori autonomi) la pensione viene liquidata nella gestione speciale nella quale l'assicurato ha contribuito per ultimo e l'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la pensione (art. 21, legge 613/1966). Nel caso di cumulo di contribuzione derivante da gestione da lavoro autonomo (determinante per il diritto) i requisiti per la pensione di anzianità sono, quindi, quelli della gestione speciale dei lavoratori autonomi (fino al 2007 minimo contributivo di 35 anni e 58 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età).

8.5.2 Decorrenze flessibili

Le decorrenze stabilite dalla legge 335/1995 si devono intendere non a date fisse ma come termini iniziali a partire dai quali gli interessati in possesso dei requisiti previsti possono andare in pensione (anche, quindi, nei mesi e anni successivi). Inoltre l'età pari o superiore a 57 anni richiesta per ottenere determinate decorrenze può essere compiuta fino al giorno precedente la data di decorrenza della pensione.

8.5.3 Le “finestre” per i lavoratori dipendenti fino al 2007

Le decorrenze (meglio note come “finestre”) delle pensioni di anzianità sono le seguenti:

Pensione di anzianità: finestre in generale (lavoratori dipendenti privati e pubblici fino al 2007)

Data maturazione requisiti contributivi e di eventuale età	Decorrenza pensione dal
Entro il primo trimestre dell'anno (gennaio-marzo)	1° luglio dello stesso anno (soggetti con età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno)
Entro il secondo trimestre dell'anno (aprile-giugno)	1° ottobre dello stesso anno (soggetti con età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre)
Entro il terzo trimestre dell'anno (luglio-settembre)	1° gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dall'età anagrafica.
Entro il quarto trimestre anno (ottobre-dicembre)	1° aprile dell'anno successivo, indipendentemente dall'età anagrafica.

I requisiti da raggiungere per il diritto a pensione di anzianità da liquidare con decorrenza dal 1998 in poi, con esclusione di alcuni lavoratori (operai, equivalenti e lavoratori dipendenti in possesso di almeno un anno di contribuzione effettiva maturato tra il 14° e il 19° di età), per i quali si applica la tabella B, allegata alla legge 335/1995, sono quelli indicati nelle due nuove tabelle C e D allegate alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

8.6 I requisiti per i lavoratori dipendenti validi dal 2004 al 2007

I requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità dal 2004 al 2007 per i lavoratori dipendenti privati e pubblici sono i seguenti:

- minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 57 anni di età, oppure il solo requisito contributivo di 38 anni per il 2004 e 2005, 39 anni di contribuzione per il 2006 e 2007 e 40 anni di contribuzione dal 2008 in poi (tabelle “C” e “D”, allegate alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997);
- minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 56 anni di età per il 2004 e 2005, 57 anni dal 2006 in poi per i lavoratori dipendenti privati e pubblici cosiddetti “precoci” (possessione di almeno un anno di contributi effettivi in età compresa tra i 14 e i 19 anni), operai, eccetera (tabella “B”, allegata alla legge 335/1995, riforma Dini).

Lavoratori dipendenti ed autonomi: requisiti per la pensione di anzianità anteriormente al 2008

Anno	Generalità lavoratori dipendenti (requisiti di contribuzione ed età)	Particolari categorie di lavoratori dipendenti (precoci, operai e così via). requisiti di contribuzione ed età	Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti (requisiti di contribuzione ed età)	Requisito alternativo di sola contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica
2004	Minimo contributivo di 35 anni e 57 anni di età	Minimo contributivo di 35 anni e 56 anni di età	Minimo contributivo di 35 anni e 58 anni di età	38 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti. 40 anni di contribuzione per i lavoratori autonomi.
2005	Minimo contributivo di 35 anni e 57 anni di età	Minimo contributivo di 35 anni e 56 anni di età	Minimo contributivo di 35 anni e 58 anni di età	38 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti (40 anni per i lavoratori autonomi)
2006	Minimo contributivo di 35 anni e 57 anni di età	Minimo contributivo di 35 anni e 57 anni di età	Minimo contributivo di 35 anni e 58 anni di età	39 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti (40 anni per quelli autonomi)
2007	Minimo contributivo di 35 anni e 57 anni di età	Minimo contributivo di 35 anni e 57 anni di età	Minimo contributivo di 35 anni e 58 anni di età	39 anni di contribuzione (40 anni per i lavoratori autonomi)

N.B. Per il requisito minimo contributivo dei 35 anni si escludono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata, mentre per quello alternativo di sola contribuzione si considerano anche questi contributi figurativi di malattia e disoccupazione indennizzata.

Va notato che quando il lavoratore dipendente raggiunge il diritto alla pensione di anzianità con la contribuzione mista (cioè proveniente da lavoro dipendente ed autonomo) i requisiti per la pensione di anzianità sono, dal 2004 al 2007, il minimo contributivo di 35 anni e l'età di 58 anni, oppure 40 anni di sola contribuzione prescindendo dall'età.

Lavoratori dipendenti privati (iscritti INPS e fondi sostitutivi): le finestre del 2004 e 2007

Trimestre dell'anno di raggiungimento dei requisiti	Requisiti per il diritto	Finestra dal
Terzo trimestre 2003	37 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.9.2003	11.1.2004
Quarto trimestre 2003	37 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.12.2003.	1.4.2004
Primo trimestre 2004	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.3.2004.	1.7.2004
Secondo trimestre 2004	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.6.2004.	1.10.2004
Terzo trimestre 2004	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.9.2004.	1.1.2005
Quarto trimestre 2004	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.12.2004.	1.4.2005
Primo trimestre 2005	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.3.2005.	1.7.2005
Secondo trimestre 2005	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.6.2005.	1.10.2005
Terzo trimestre 2005	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.9.2005.	1.1.2006
Quarto trimestre 2005	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.12.2005.	1.4.2006
Primo trimestre 2006	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.3.2006.	1.7.2006
Secondo trimestre 2006	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.6.2006.	1.10.2006
Terzo trimestre 2006	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.9.2006.	1.1.2007
Quarto trimestre 2006	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.12.2006.	1.4.2007
Primo trimestre 2007	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.3.2007.	1.7.2007
Secondo trimestre 2007	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.6.2007.	1.10.2007
Terzo trimestre 2007	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.9.2007.	1.1.2008
Quarto trimestre 2007	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.12.2007.	1.4.2008

Lavoratori dipendenti pubblici (iscritti fondi esclusivi): le finestre del 2004 e 2007

Trimestre dell'anno di raggiungimento dei requisiti	Requisiti per il diritto	Finestra dal
Terzo trimestre 2003	37 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 30.9.2003.	1.1.2004
Quarto trimestre 2003	37 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 31.12.2003.	1.4.2004
Primo trimestre 2004	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.3.2004.	1.7.2004
Secondo trimestre 2004	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.6.2004.	1.10.2004
Terzo trimestre 2004	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.9.2004.	1.1.2005
Quarto trimestre 2004	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.12.2004.	1.4.2005
Primo trimestre 2005	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.3.2005.	1.7.2005
Secondo trimestre 2005	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.6.2005	1.10.2005
Terzo trimestre 2005	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.9.2005.	1.1.2006
Quarto trimestre 2005	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.12.2005.	1.4.2006
Primo trimestre 2006	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.3.2006.	1.7.2006
Secondo trimestre 2006	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.6.2006.	1.10.2006
Terzo trimestre 2006	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.9.2006.	1.1.2007
Quarto trimestre 2006	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.12.2006.	1.4.2007
Primo trimestre 2007	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.3.2007.	1.7.2007
Secondo trimestre 2007	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.6.2007.	1.10.2007
Terzo trimestre 2007	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30.9.2007.	1.1.2008
Quarto trimestre 2007	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31.12.2007.	1.4.2008

Lavoratori dipendenti privati e pubblici tutelati (precoci, operai, ecc.) con applicazione tabella B, legge 335/1995: le finestre del 2004 e 2005 (dal 2006 termina il beneficio della riduzione dell'età)

Trimestre dell'anno di raggiungimento dei requisiti	Requisiti per il diritto	Finestra dal
Terzo trimestre 2003	37 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 55 anni di età entro il 30.9.2003.	1.1.2004
Quarto trimestre 2003	37 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 55 anni di età entro il 31.12.2003.	1.4.2004
Primo trimestre 2004	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 31.3.2004.	1.7.2004 con 57 anni di età al 30.6.1994.
Secondo trimestre 2004	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 30.6.2004.	1.10.2004 con 57 anni di età al 30.9.1994
Terzo trimestre 2004	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 30.9.2004.	1.1.2005
Quarto trimestre 2004	38 anni di contribuzione, oppure 35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 31.12.2004	1.4.2005
Primo trimestre 2005	38 anni di contribuzione, oppure 35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 31.3.2005	1.7.2005 con 57 anni di età al 30.6.2005
Secondo trimestre 2005	38 anni di contribuzione, oppure 35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 30.6.2005	1.10.2005 con 57 anni di età al 30.9.2005
Terzo trimestre 2005	38 anni di contribuzione, oppure 35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 30.9.2005	1.1.2006
Quarto trimestre 2005	38 anni di contribuzione, oppure 35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 31.12.2005	1.4.2006
<p>N.B. Dal primo trimestre 2006 i requisiti sono come quelli dei lavoratori dipendenti non precoci e cioè 35 anni di contributi e l'età di 57 anni , oppure 39 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età.</p>		

8.7 Mobilità

L'art. 16, comma 1, della legge 223/1991, ha stabilito che hanno diritto all'indennità i lavoratori collocati in mobilità, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, dei quali almeno sei di lavoro effettiva-

mente prestato, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine (INPS, circ. n. 3, 2 gennaio 1992).

Rientrano nel lavoro effettivamente prestato sia i periodi di lavoro effettivamente svolto che quelli di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, come stabilito dal predetto art. 16 della legge 223/1991. In proposito vale la pena segnalare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 423 del 6 settembre 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 7 e 16 della legge 223/1991 in quanto non prevedono che i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice in gravidanza e puerperio siano computabili per il raggiungimento del requisito di sei mesi di lavoro effettivamente prestato. Questi periodi, rientranti nel rapporto di lavoro, devono, perciò, essere computati nel calcolo del requisito del lavoro effettivo (INPS, circ. n. 255, 14 dicembre 1996, punto 2).

Anzianità aziendale

Per anzianità aziendale si intende la durata del rapporto di lavoro dalla data di assunzione a quella di licenziamento, intercorso con l'azienda che abbia attuato la procedura di mobilità.

8.7.1 Decorrenza

La corresponsione dell'indennità di mobilità decorre dall'ottavo giorno successivo alla data del licenziamento, secondo l'art. 73, comma 2, del R.D.L. 1827/1935, quando la domanda risulti presentata entro 7 giorni dall'inizio della disoccupazione; nel caso in cui la domanda sia presentata oltre i 7 giorni, l'indennità deve essere corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quella della presentazione stessa, secondo l'art. 77, comma 2, del R.D.L. 1827/1935.

Quando all'assicurato sia pagata l'indennità per mancato preavviso, l'indennità di mobilità viene concessa dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità per mancato preavviso ragguagliato a giornate, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del R.D.L. 1827/1935. Se la domanda è stata presentata oltre i 7 giorni successivi alla disoccupazione iniziata dopo la scadenza dell'indennità di preavviso, l'indennità di mobilità decorre, invece, dal quinto giorno dopo la data di presentazione della domanda.

8.7.2 Durata della mobilità ordinaria

La durata dell'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda di appartenenza (Centro-Nord o Mezzogiorno).

Tale indennità, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della legge 223/1991, spetta per un periodo di 12 mesi, elevato a 24 mesi per coloro che hanno da 40 a 50 anni, e a 36 mesi per coloro che hanno più di 50 anni.

Periodi più ampi sono previsti, sulla base di quanto disposto dal successivo comma 2 dell'art. 7 della legge 223/1991, e cioè per 24 mesi, per 36

mesi e per 48 mesi, in relazione all'età dei lavoratori che siano licenziati da aziende ubicate nelle aree del Mezzogiorno (Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).

L'art. 7, comma 3, della legge 223/1991 stabilisce che l'indennità di mobilità non può essere corrisposta successivamente alla data di compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fino alla data di maturazione di tale diritto.

Il comma 4 dello stesso art. 7 prevede, inoltre, che "l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4".

Mobilità "corta": durata

Età del lavoratore	Aziende Centro-Nord	Aziende del Mezzogiorno
Fino a 39 anni	12 mesi	24 mesi
Da 40 a 49 anni	24 mesi	36 mesi
Da 50 anni in poi	36 mesi	48 mesi

8.7.3 Pensione di anzianità e mobilità "corta" e "lunga"

I lavoratori possono essere collocati in mobilità ordinaria, cosiddetta "corta", e in mobilità "lunga".

La mobilità (lunga) accompagna il lavoratore fino alla soglia della pensione. Per i lavoratori in mobilità lunga (art. 7, commi 6 e 7, legge n. 223, 23 luglio 1991) il raggiungimento della pensione di vecchiaia si verifica considerando i requisiti di età in vigore al 31 dicembre 1992 per i lavoratori dipendenti (60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne). Lo ribadisce l'INPS con la circolare n. 63 del 27 marzo 2003.

Con questa circolare l'Istituto di previdenza fa il punto sulla disciplina della mobilità lunga ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità. La normativa riguardante la mobilità lunga e la pensione di anzianità è piuttosto complessa e articolata. I criteri di concessione di questo trattamento di anzianità sono diversi a seconda dei periodi di collocamento in mobilità lunga.

I requisiti richiesti variano, quindi, a seconda che i lavoratori siano stati collocati in mobilità lunga:

- entro il 31 dicembre 1994;
- dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1997;
- dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1999;
- dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.

Lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 31 dicembre 1994 – I lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 31 dicembre 1994 possono ottenere la pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo a quello di raggiungimento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica a condizione che alla data del licenzia-

mento abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per la pensione di vecchiaia (45 anni per le donne e 50 per gli uomini) e possiedano nell'assicurazione generale obbligatoria un'anzianità contributiva non inferiore a 28 anni. Questi requisiti restano inalterati anche nel caso di pensione concessa con la contribuzione mista, cioè da lavoro dipendente sommata a quella da lavoro autonomo (art. 1, comma 32, legge 335/1995 e INPS, circ. n. 81, punto 2, lettera a, 9 aprile 1998).

I medesimi lavoratori potranno ottenere la pensione di vecchiaia quando, alla data del licenziamento, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di 5 anni rispetto a quella prevista dalla legge per la pensione di vecchiaia (60 per gli uomini e 55 per le donne) e possiedano nell'Ago, al termine della mobilità, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima fissata per la predetta pensione di vecchiaia.

Lavoratori collocati in mobilità lunga dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1997 – Per i lavoratori collocati in mobilità lunga nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1997, nel limite massimo di 10.000 unità, per effetto dell'art. 4, commi 26 e 27, della legge n. 608 del 28 novembre 1996, i requisiti per la pensione di anzianità sono quelli in vigore al 1° settembre 1992, cioè dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica, anche se la pensione viene liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) con il cumulo di contribuzione mista (INPS, circ. n. 231, 12 agosto 1995, punto 2.2; n. 96, 4 maggio 1996, punti 2 e 3; n. 16, 23 gennaio 1997, punto 3).

Lavoratori collocati in mobilità lunga dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1999 – L'art. 3, comma 4, della legge 229/1997, di conversione del D.L. 129/1997, ha esteso il beneficio della mobilità lunga, nel numero massimo di 3.500 unità, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998 da aziende aventi unità produttive in tutto il territorio nazionale e, entro il 31 dicembre 1999, da aziende interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lett. f), della legge n. 662 del 23 dicembre 1990 (INPS, circ. n. 185 dell'11 agosto 1998, punto 1 e 168 del 12 agosto 1999, punto 1).

I lavoratori, inclusi negli elenchi predisposti dalle imprese, potranno essere collocati in pensione di anzianità a carico del Fpld, secondo l'art. 5 della legge 229/1997, al raggiungimento dei requisiti individuali per la pensione di anzianità stabiliti dalla disciplina in vigore al 21 maggio 1997 (data di entrata in vigore del D.L. 129/1997), cioè dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione e al compimento del 52° anno di età oppure, prescindendo dall'età anagrafica, al raggiungimento di 36 anni di assicurazione e di contribuzione. Questi lavoratori possono ottenere la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione precedente in queste gestioni previdenziali dal 1° giorno del mese successivo

a quello di perfezionamento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione e al compimento del 56° anno di età ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, alla maturazione dei 40 anni di assicurazione e di contribuzione. (INPS, circ. n. 81, 9 aprile 1998).

Lavoratori collocati in mobilità lunga dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 – L'art. 1-septies della legge n. 176 del 25 giugno 1998, come modificato dall'art. 81, comma 1 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e dall'art. 45, comma, 17, lettera b) della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ha esteso il beneficio della mobilità lunga per la pensione di anzianità in favore di 7.000 unità, di cui 200 del settore dell'edilizia, licenziati entro il 31 dicembre 2002.

Per l'accesso alla pensione di anzianità si applica la normativa prevista dalla legge 335/1995, come modificata dalla legge 449/1997 per la pensione di anzianità (finestre). Le relative fonti INPS sono le circolari n. 185 dell'11 agosto 1998 e n. 168 del 12 agosto 1999.

Lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2004 secondo la legge 81/2003 – I lavoratori licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, secondo la legge 81/2003 (INPS, circ. 116/2003), raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità come la generalità dei lavoratori dipendenti. In altri termini, scatta l'applicazione dell'art. 59, comma 6, della legge 449/1997 (tabella C, legge 449/1997) salvo che non si tratti di lavoratori protetti (operai, precoci, ecc.).

Per i lavoratori collocati in mobilità lunga il requisito di età pensionabile per la pensione di vecchiaia nell'Ago viene fissato al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne (art. 11, legge n. 724, 23 dicembre 1994).

8.8 Mobilità connessa ad accordi collettivi

8.8.1 Entro il 31 marzo 1998

I lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi di individuazione del numero delle eccedenze verificatesi entro il 31 marzo 1998 e ammessi a usufruire dell'indennità di mobilità ordinaria raggiungono il diritto alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con i requisiti previsti dalla tabella "B", allegata alla legge 335/1995, anche se anteriormente al collocamento in mobilità possiedono i requisiti di età e di contribuzione indicati nella predetta tabella "B". Lo precisa l'INPS con la circolare n. 129 del 14 luglio 2003, invertendo la rotta rispetto alle precedenti interpretazioni ed uniformandosi al criterio interpretativo del Ministero del Lavoro (lettera n. 863, 6 giugno 2003).

L'INPS, infatti, con il messaggio n. 88 del 13 marzo 2003, aveva espresso la seguente posizione, ormai superata dall'orientamento ministeriale: i lavoratori che si trovino in una posizione contributiva e anagrafica corrispondente a quella indicata nella tabella "B", allegata alla legge 335/1995

(riforma Dini) anteriormente al collocamento in mobilità raggiungeranno il diritto alla pensione di anzianità al conseguimento degli ordinari requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, oppure di sola anzianità contributiva, previsti dalla tabella "C", allegata alla legge 449/1997 (riforma Prodi). Ovviamente, se si tratti di operai o lavoratori "precoci" scatta comunque l'applicazione della predetta tabella "B".

Sul piano della decorrenza (cosiddette finestre) non cambia nulla e si applicano quindi i vigenti criteri. Chi, quindi, possiede i requisiti contenuti nella predetta tabella "B":

- nel primo trimestre dell'anno avrà l'apertura della finestra del 1° luglio dello stesso anno se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno ;
- nel secondo trimestre la finestra del 1° ottobre dello stesso anno se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;
- nel terzo trimestre la finestra del 1° gennaio dell'anno successivo;
- nel quarto trimestre la finestra del 1° aprile dell'anno successivo.

8.8.2 Dopo il 31 marzo 1998

I lavoratori collocati in mobilità con accordi collettivi verificatisi successivamente al 31 marzo 1998 raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con le finestre normali (Tabella "C", allegata alla legge 449/1997).

8.9 La pensione di anzianità dei lavoratori autonomi

I requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità, su domanda da presentare alla competente sede INPS, decorrente dal 1° gennaio 2001, da parte dei coltivatori dipendenti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti, sono i seguenti:

- almeno 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 58 anni di età (57 anni di età per le pensioni di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), oppure;
- 40 anni di contributi, indipendentemente dal requisito anagrafico di 58 anni.

8.10 Coloni e mezzadri reinseriti nell'Ago

Nei confronti dei coloni e mezzadri reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti secondo il D.P.R. n. 1434 del 28 dicembre 1970 si applicano le norme per il pensionamento a carico dell'Ago.

Ripercorriamo le tappe principali della vicenda del "reinserimento" nell'assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti dei mezzadri e coloni, partendo dal 1920.

Proprio in tale anno 1920 i mezzadri e coloni erano stati, infatti, assimilati ai lavoratori dipendenti per l'obbligo dell'assicurazione invalidità e vecchiaia (a quell'epoca non esisteva ancora l'assicurazione ai superstiti).

Tale obbligo contributivo è cessato dal 1° gennaio 1925 per effetto dell'art. 1 del R.D. n. 3184 del 30 dicembre 1923. I mezzadri e coloni poi hanno dovuto attendere per oltre un trentennio per essere ammessi all'iscrizione obbligatoria nella gestione speciale dei coltivatori diretti, istituita dalla legge n. 1047 del 26 ottobre 1957.

Nel 1969 con l'art. 32 della legge n.153 del 30 aprile il legislatore si è ricordato dei mezzadri e coloni, stabilendo la delega al Governo per l'emanazione di norme finalizzate al "reinserimento" (il termine "reinserimento", quindi, si spiega considerando l'originaria iscrizione di tali soggetti nell'assicurazione invalidità e vecchiaia del 1920) dei mezzadri e coloni nell'assicurazione Ivs dei lavoratori dipendenti. Con questa delega, attuata con il D.P.R. n. 1434 del 28 dicembre 1970 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.96 del 19 aprile 1971 ed entrato in vigore il 4 maggio 1971) si veniva a realizzare una vecchia aspirazione della categoria di ritornare all'assicurazione dei lavoratori dipendenti, sia pure attraverso la domanda e alcune particolarità.

8.10.1 Opzione

Il D.P.R. 1434/1970 non ha disposto il reinserimento obbligatorio per tutta la categoria dei mezzadri e coloni ma ha previsto, invece, la facoltà di reinserimento da esercitarsi con la presentazione di una domanda entro il termine originario di tre anni dal 4 maggio 1971 oppure, per coloro che iniziano l'attività mezzadrile e colonica dopo l'emanazione del D.P.R. 1434/1970, entro tre anni dall'inizio dell'attività stessa. In concreto, però, l'operazione "opzione" può ritenersi conclusa se si tiene conto che l'instaurazione di rapporti mezzadrili e colonici dopo l'emanazione di tale decreto non sono poi tanti, anzi piuttosto rari. La facoltà di opzione è stata concessa "singolarmente" a ciascun appartenente ai nuclei familiari mezzadrili e colonici, in possesso delle condizioni contenute nell'art. 1 della legge 1047/1957 e negli art. 2 e 3 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963 per l'iscrizione nella gestione speciale dei coltivatori diretti. In particolare, va sottolineato il requisito della manuale coltivazione dei fondi o l'allevamento e governo del bestiame con carattere di abitudine, cioè in modo esclusivo o almeno prevalente.

L'accoglimento della domanda produce l'effetto di inserire definitivamente e irrevocabilmente il colono e mezzadro nell'assicurazione obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

8.10.2 La prosecuzione volontaria dei "reinseriti"

Ai mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti viene offerta la possibilità di chiedere l'autorizzazione ai versamenti volontari alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti iscritti nella relativa gestione.

8.11 Le finestre dei lavoratori autonomi

Le regole per determinare le finestre a favore dei lavoratori autonomi sono

legate al raggiungimento del diritto (35 anni di contributi e il compimento del 58° anno di età, oppure 40 anni di contributi, prescindendo dal requisito anagrafico) nei vari trimestri dell'anno considerato. I lavoratori autonomi, quindi, quando raggiungono questo diritto entro il:

- primo trimestre dell'anno, hanno diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dal 1° ottobre del medesimo anno;
- secondo trimestre dell'anno, hanno diritto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- terzo trimestre, hanno diritto dal 1° aprile dell'anno successivo;
- quarto trimestre, hanno diritto dal 1° luglio dell'anno successivo.

Lavoratori autonomi: le finestre del 2004 e 2007

Trimestre dell'anno di raggiungimento dei requisiti	Requisiti per il diritto	Finestra dal
Secondo trimestre 2003	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 30.6.2003	1.1.2004
Terzo trimestre 2003	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 30.9.2003	1.4.2004
Quarto trimestre 2003	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 31.12.2003	1.7.2004
Primo trimestre 2004	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 31.3.2004	1.10.2004
Secondo trimestre 2004	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 30.6.2004	1.1.2005
Terzo trimestre 2004	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 30.9.2004	1.4.2005
Quarto trimestre 2004	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 31.12.2004	1.7.2005
Primo trimestre 2005	58 anni di età, oppure 35 anni di contributi e 40 anni di contributi entro il 31.3.2005	1.10.2005
Secondo trimestre 2005	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 30.6.2005	1.1.2006
Terzo trimestre 2005	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 30.9.2005	1.4.2006
Quarto trimestre 2005	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione entro il 31.12.2005	1.7.2006
Primo trimestre 2006	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione entro il 31.3.2006	1.10.2006

(segue)

(segue)

Trimestre dell'anno di raggiungimento dei requisiti	Requisiti per il diritto	Finestra dal
Secondo trimestre 2006	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione entro il 30.6.2006	1.1.2007
Terzo trimestre 2006	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione entro il 30.9.2006	1.4.2007
Quarto trimestre 2006	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione entro il 31.12.2006	1.7.2007
Primo trimestre 2007	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione entro il 31.3.2007	1.10.2007
Secondo trimestre 2007	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione entro il 30.6.2007	1.1.2008
Terzo trimestre 2007	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione entro il 30.9.2007	1.4.2008
Quarto trimestre 2007	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione entro il 31.12.2007	1.7.2008

8.12 Efficacia ai fini pensionistici della contribuzione ricongiunta con l'art. 1, legge 29/1979

Il momento di ostacolo all'esercizio della facoltà di presentare la domanda di ricongiunzione è da individuarsi nella data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di pensione, anche se la decorrenza del diritto a pensione è anteriore a questa domanda.

Per la decorrenza della pensione valgono le istruzioni INPS contenute nella circolare n. 217 del 26 ottobre 1988. La decorrenza della pensione, secondo tali istruzioni, da liquidarsi con l'apporto dei periodi assicurativi ricongiunti non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, anche se il diritto alla prestazione è antecedente a questa domanda. L'INPS ha precisato, inoltre, che i contributi oggetto di ricongiunzione si collocano temporalmente nel periodo nel quale sono stati accreditati nella gestione di provenienza. Per il diritto alla pensione a carico dell'Ago i contributi ricongiunti devono essere considerati utili come se fossero stati versati all'epoca nella predetta assicurazione.

8.13 Pensione di anzianità e indennità sostitutiva del preavviso

In caso corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, la risoluzione del rapporto di lavoro deve intendersi verificata in coincidenza con la cessazione della effettiva prestazione lavorativa (INPS, circ.

99/1987). Si viene a verificare così il requisito della cessazione del rapporto di lavoro richiesto per la pensione di anzianità. Questo principio, che è stato affermato da una serie di sentenze della Corte di cassazione, è stato recepito dall'INPS con la circolare n. 53635 del 17 aprile 1987. La contribuzione versata sull'indennità sostitutiva del preavviso per periodi successivi alla decorrenza della pensione formeranno oggetto della liquidazione di un supplemento di pensione secondo l'art. 7 della legge n. 155 del 23 aprile 1981.

8.14 Pensione di anzianità dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale

Il pensionamento di anzianità può convivere, a determinate condizioni, con il rapporto di lavoro part-time, con effetto dal 30 settembre 1996. Lo ha stabilito l'art. 1, commi 185 e seguenti, della legge 662/1996 e successive modificazioni e integrazioni (legge 449/1997). L'INPS, con la circolare n. 30 del 13 febbraio 1997, ha fornito i criteri applicativi, sottolineando, tra l'altro, che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 185 e seguenti, della legge 662/1996 non si applicano per le pensioni da liquidare nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti).

8.14.1 Misura della pensione

Nei casi di passaggio da tempo pieno a part-time l'importo della pensione viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro (riduzione comunque non superiore al 50%). La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

8.14.2 Condizioni

I lavoratori possono ottenere, se in possesso dei relativi requisiti, la pensione di anzianità, passando al part-time, a condizione (valida solo per le aziende del settore privato) che l'impresa dalla quale i lavoratori dipendono assuma nuovo personale per una durata e un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto stabilito per i lavoratori che si avvalgano del trattamento di anzianità. Tale assunzione deve avvenire in linea di massima contestualmente alla trasformazione dell'originario rapporto (da full-time a part-time) del lavoratore, già occupato nell'impresa, che prosegue, naturalmente, il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità (INPS, msg. n. 16238, 10 luglio 1997).

Va sottolineato, inoltre, che il beneficio della pensione di anzianità collegata a part-time non si realizza nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, stipuli un nuovo rapporto di lavoro non con lo stesso datore di lavoro ma con un'altra impresa.

Un altro dubbio verteva sulla possibilità dell'azienda di effettuare la nuova assunzione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Il Ministero del lavoro ha chiarito che possano essere ipotizzabili, in via di principio, anche assunzioni a tempo determinato per una "durata" almeno pari a quella occorrente per il raggiungimento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia, da parte del lavoratore titolare della pensione di anzianità. La legge 662/1996 configura una nuova ipotesi legale di ricorso al contratto a tempo determinato in aggiunta a quelle già stabilite dalla legge 230/1960.

Il lavoratore già occupato può continuare a percepire la pensione di anzianità nel caso in cui il rapporto con il nuovo assunto a tempo indeterminato o determinato cessi anticipatamente sempreché il datore di lavoro provveda tempestivamente alla sostituzione del lavoratore cessato, annotando sul libro matricola o documento equipollente che si tratta di lavoratori assunti in sostituzione.

Altre condizioni sono :

- comunicazione da parte dell'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro part-time ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro (ora direzione provinciale del lavoro) della stipulazione dei contratti e della loro cessazione;
- previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, sempreché il datore di lavoro assuma nuovo personale per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di chiedere la pensione di anzianità. L'assunzione di nuovo personale deve risultare in aumento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento, comprese le unità il cui rapporto di lavoro sia eventualmente cessato nell'anno precedente la pensione.

8.14.3 Decorrenza della pensione di anzianità

La decorrenza della pensione di anzianità viene fissata secondo i criteri generali contenuti nella legge 335/1995 (Riforma Dini), tenendo presente che tale decorrenza non può essere anteriore alla data dalla quale ha effetto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, comunque, al 1° ottobre 1996.

8.14.4 Comunicazione di accoglimento

La sede INPS provvede a inviare al pensionato interessato un'apposita comunicazione di accoglimento (trasmessa per conoscenza anche al datore di lavoro del pensionato) nella quale vengono riportati una serie di dati tra i quali la decorrenza e l'importo della pensione e la quota di pensione non cumulabile con la retribuzione.

8.15 Posticipo della pensione di anzianità (prima della riforma)

Sul fronte degli incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani va segnalato l'art. 75 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (finanziaria 2001) e il relativo decreto interministeriale (Lavoro e Tesoro) del 23 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2001). L'INPS ha emanato la circolare n. 118 del 30 maggio 2001. Con questo decreto interministeriale sono stati forniti i criteri di attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 75 della legge 388/2000. Viene rinviata a un successivo decreto l'attuazione di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 75 della predetta legge 388/2000.

I predetti altri commi (1, 2, 3, 4 e 6) dell'art. 75 della legge 388/2000 stabiliscono, a decorrere dal 1° aprile 2001, l'attribuzione a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato (i lavoratori dipendenti del settore pubblico, quindi, vengono esclusi), alle condizioni riassunte nello schema sottoriportato, della facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive di previdenza obbligatoria. Questo significa cessazione dell'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative sulle retribuzioni corrisposte per il periodo di posticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità (contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni).

Condizioni per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 75, L. 388/2000, a decorrere dal 1.4.2001 (posticipo della pensione di anzianità).

Maturazione da parte del lavoratore dipendente del settore privato dei requisiti indicati nella tabella "B", allegata alla legge 335/1995, come modificata dall'art. 59, commi 6 e 7, della legge 449/1997 (tabella "C").

Rinuncia, da parte del lavoratore interessato, all'accredito contributivo riguardante l'assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima assicurazione generale obbligatoria.

Impegno del lavoratore, all'atto dell'esercizio della predetta facoltà di rinuncia, a posticipare l'accesso al pensionamento di anzianità per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà di rinuncia, ovvero fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) quando l'età pensionabile si verifichi prima della scadenza del biennio.

Stipula di un contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni stipulato tra lavoratore e datore di lavoro. Questo contratto può avere la durata inferiore a due anni dopo il primo periodo di due anni derivante dal primo esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo e comunque non oltre il compimento dell'età fissata per il pensionamento di vecchiaia (facoltà che, appunto, può essere esercitata più volte).

Comunicazione, da parte del lavoratore interessato, dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 75 della legge 388/2000 al competente Istituto previdenziale allegando:

- copia del contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni a decorrere dalla prima "finestra" di pensione di anzianità utile stabilita dalla normativa vigente;
- dichiarazione (da rendere contemporaneamente al datore di lavoro) di rinuncia alla copertura contributiva per l'Ivs per il periodo corrispondente alla durata del contratto e impegno a posticipare l'accesso alla pensione di anzianità per lo stesso periodo.

8.15.1 L'importo della pensione di anzianità

La pensione di anzianità verrà liquidata con un importo pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di almeno 2 anni di contratto a tempo determinato sulla base dell'anzianità contributiva maturata e con i criteri di calcolo in vigore a questa stessa data.

Naturalmente, vengono fatti salvi gli adeguamenti della pensione spettanti per effetto della rivalutazione automatica per costo vita durante il periodo di posticipo del trattamento pensionistico. In concreto, le spettanze pensionistiche scattano dal mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato. In caso, però, di estinzione anticipata del contratto a tempo determinato per cause non imputabili al lavoratore interessato, il diritto alla pensione di anzianità viene ripristinato a partire dal primo giorno del mese successivo all'estinzione stessa.

8.15.2 Il bonus contributivo

La scelta dello slittamento del trattamento pensionistico determina dei vantaggi sia per il datore di lavoro, che si vede ridurre il costo del lavoro del 23,81 (aliquota contributiva Ivs che non verrà applicata sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore), che per il lavoratore che otterrà la retribuzione non soggetta al contributo a suo carico pari all'8,89% oppure 9,89% sulle quote di retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile.

Altro vantaggio per il lavoratore è quello di garantirsi l'applicazione della normativa in vigore alla data di inizio del periodo di posticipo del pensionamento anche nel caso le regole cambiassero in modo più restrittivo a seguito di una eventuale riforma del sistema pensionistico.

Erano sorti dubbi proprio sul punto se il lavoratore potesse o meno cessare l'attività prima della scadenza della durata del contratto biennale di lavoro a tempo determinato. L'INPS, con il messaggio n. 4852 del 20 febbraio 2004, ha chiarito che nel caso del posticipo del pensionamento di anzianità (art. 75, legge n. 388/2000 e decreto 23 marzo 2001), il lavoratore, che ha già stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato di due anni, possa cessare dallo stesso prima della scadenza del termine biennale e, quindi, intraprendere una nuova attività di lavoro con altro datore di lavoro con obbligo di versamento della contribuzione.

Quando si ha diritto anche al nuovo bonus – L'INPS (messaggio n. 20856, 31 maggio 2005) ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla possibilità di consentire l'opzione al nuovo incentivo al posticipo del pensionamento ("bonus") di cui all'art. 1, commi da 12 a 17 della legge n. 243 del 2004 ai lavoratori che, alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato secondo l'art. 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

- 1) cessino, anche temporaneamente, l'attività lavorativa;
- 2) proseguano, senza interruzione, il rapporto di lavoro.

È stato chiesto, inoltre, di specificare quale sia, in tali eventualità, la decorrenza della pensione e le modalità di calcolo cui attenersi per la liquidazione del trattamento pensionistico.

In relazione alle disposizioni fornite in precedenza ed ai chiarimenti ministeriali, l'INPS fa presente quanto segue.

Lavoratori che cessano, anche temporaneamente, l'attività lavorativa alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 legge n. 388 del 2000 – La cessazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro al termine del contratto stipulato ai sensi dell'art. 75 determina, per effetto dell'art. 3 del decreto 23 marzo 2001, la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del contratto stesso, quando la relativa domanda sia presentata in un momento successivo (INPS, circ. n. 118, 30 maggio 2001, punto 5). A questi lavoratori è, perciò, precluso l'esercizio dell'opzione al "bonus" di cui all'art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004.

L'eventuale ripresa di un'attività lavorativa:

- comporta il ripristino dell'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro. La contribuzione versata dopo la scadenza del contratto a tempo determinato darà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 155 del 1981;
- non incide sullo speciale regime contributivo relativo al precedente periodo di posticipo al pensionamento effettuato ai sensi dell'art. 75, commi da 1 a 6, della legge n. 388 del 2000.

Ne deriva che l'importo della pensione da liquidare sarà in ogni caso pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dei predetti commi dell'art. 75 della legge n. 388 del 2000, sulla base dei criteri già forniti con la circolare INPS n. 118 del 30 maggio 2001, punto 5.

Lavoratori che proseguono, senza interruzione, l'attività lavorativa alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge n. 388/2000 – Ai lavoratori che proseguono, senza interruzione, il rapporto di lavoro dopo la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato non si applica lo speciale criterio di retrodatazione della decorrenza della pensione rispetto alla domanda di cui all'art. 3 del decreto 23 marzo 2001. Per questi lavoratori, pertanto, la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione dell'attività lavorativa.

La prosecuzione del rapporto di lavoro:

- non preclude il successivo esercizio dell'opzione al "bonus" di cui all'art. 1, comma 12 della legge n. 243 del 2004 a condizione, si ribadisce, che la prosecuzione del rapporto di lavoro con lo stesso o altro datore di lavoro, alla scadenza del contratto a tempo determinato o dell'ultimo contratto a termine (quando la facoltà di rinuncia sia stata effettuata più volte), avvenga senza soluzione di continuità. Infatti in caso di cessazione, anche temporanea, dell'attività lavorativa si applicano le istruzioni fornite al punto 1. Va dunque chiarito che, ai fini dell'accesso al bonus per i lavoratori che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 75,

commi 1, 2, 3, 4 e 6, il termine “senza soluzione di continuità” utilizzato al punto 3, parte seconda, della circolare n. 149 dell’11 novembre 2004 deve intendersi riferito al rapporto di lavoro e non all’esonero dal versamento contributivo;

- comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia per il lavoratore che per il datore di lavoro fino alla decorrenza della pensione, ovvero all’eventuale opzione per il “bonus”;
- non incide sullo speciale regime contributivo relativo al precedente periodo di posticipo al pensionamento effettuato ai sensi dei predetti commi dell’art. 75 della legge n. 388 del 2000.

Ne consegue che l’importo della pensione da liquidare sarà pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dell’art. 75 della legge n. 388 del 2000, sulla base dei criteri già forniti con la circolare n. 118 del 30 maggio 2001, p. 5, applicando gli aumenti perequativi intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione sopra individuata.

La contribuzione versata successivamente alla scadenza del contratto a tempo determinato, sarà valutata secondo le modalità indicate al punto 4 della circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte seconda.

Questi contributi daranno, quindi, origine ad una quota di pensione, il cui importo diventerà parte integrante della pensione maturata fino all’inizio del periodo di posticipo effettuato ai sensi dell’art. 75, dando luogo ad un’unica prestazione da liquidarsi con la decorrenza precedentemente illustrata.

Va peraltro precisato che tale “quota” di pensione andrà rivalutata sulla base dei coefficienti previsti nell’anno di decorrenza della pensione e non, come per la restante parte di pensione, sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di posticipo di cui all’art. 75.

8.15.3 Il prepensionamento dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali

Giro di vite per il pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali. La legge n. 62 del 7 marzo 2001 stabilisce, infatti, il possesso di almeno 32 anni di contributi (prima la soglia contributiva era di 30 anni) con l’attribuzione convenzionale di 3 anni (prima era di 5 anni fino al massimo di 40 anni) fino al raggiungimento di un’anzianità contributiva non superiore a 35 anni. L’INPS, con le circolari n. 105 del 5 giugno 2002 (riflessi in materia contributiva) e n. 107 del 6 giugno 2002 (disciplina del prepensionamento), ha fornito i criteri applicativi sulle innovazioni introdotte dalla legge 62/2001 e dal decreto legge rettificativo 99/2001 (convertito dalla legge 198/2001). Ne esaminiamo gli aspetti principali partendo dal pensionamento anticipato.

Pensionamento anticipato – Si tratta di trattamenti anticipati di pensione autorizzati con decreti ministeriali che recano espresso riferimento all’art. 14 della legge 62/2001. Sono interessati a questo prepensionamento i lavoratori poligrafici di imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di

stampa a diffusione nazionale e di imprese editrici di periodici nonché dai giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che entro il 30 giugno 2001 abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'INPS, in possesso dei previsti requisiti soggettivi e contributivi. Per il raggiungimento del requisito contributivo minimo di 32 anni si considerano tutti i contributi accreditati (compresi quelli figurativi, volontari e da riscatto e ricongiunzione). Sul piano del cumulo del trattamento anticipato di pensione con la retribuzione scatta l'applicazione delle norme riguardanti la pensione di anzianità. Vengono esclusi dal prepensionamento i titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (compresi gli assegni e le pensioni di invalidità). Il trattamento anticipato di pensione non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Riforma

L'art. 1, comma 17 della legge 243 del 23 agosto 2004 (legge delega previdenziale) stabilisce l'abrogazione dell'art. 75 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (cioè la facoltà del posticipo della pensione di anzianità). In proposito va segnalato che l'INPS (msg. n. 4687, 9 febbraio 2005) ha precisato, seguendo i chiarimenti del ministero del Lavoro, che i lavoratori che hanno stipulato contratti ai sensi dell'art. 75 della legge 388/2000 possono accedere al bonus previsto dall'art. 1, comma 12, della legge delega 243/2004 anche in data precedente alla scadenza del contratto a condizione che intervenga la rescissione dello stesso contratto. Vengono così modificate le istruzioni contenute al punto 3 della parte II della circolare INPS 149/20054. Restano, però, confermate le istruzioni contenute nella stessa circolare 149/2004 secondo le quali il lavoratore potrà esercitare l'opzione per il nuovo bonus solo se, successivamente al recesso, il reimpiego con il medesimo o con altro datore di lavoro avvenga senza soluzione di continuità. A completamento del discorso riguardante l'art. 75 della legge 388/2000 va aggiunto che l'INPS, con il messaggio n. 4852 del 20 febbraio 2004, ha chiarito che nel caso del posticipo del pensionamento di anzianità (art. 75, legge 388/2000 e decreto 23 marzo 2001), il lavoratore, che ha già stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato di due anni, possa cessare dallo stesso prima della scadenza del termine biennale e, quindi, intraprendere una nuova attività di lavoro con altro datore di lavoro con obbligo di versamento della contribuzione. In questo caso la pensione di anzianità, alla cessazione della nuova attività soggetta a contribuzione, verrà liquidata secondo le regole generali per la decorrenza e l'importo della pensione stessa.

8.16 La pensione di anzianità dopo la riforma

Il trattamento pensionistico di anzianità subisce, come già detto, delle sostanziali modifiche dal 2008 per effetto dall'art. 1, commi da 6 a 9, della legge 243 del 23 agosto 2004 (legge delega previdenziale).

Si ricorda che nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo la pensione di vecchiaia assorbe anche la pensione di anzianità.

I cambiamenti per l'ottenimento della pensione di anzianità consistono sostanzialmente in requisiti meno favorevoli e nel dimezzamento delle finestre da 4 a 2.

8.16.1 I requisiti dal 2008

I lavoratori dipendenti, privati e pubblici, possono ottenere, su domanda, la pensione di anzianità con il possesso dei seguenti requisiti:

- anzianità contributiva pari a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica (d'altra parte già stabilito dal 2008 dalla legge di riforma prodi 449/1997);
- in alternativa, limitatamente agli uomini, lavoratori dipendenti, 35 anni di contributi e 60 anni di età dal 2008 al 2009, 61 anni dal 2010 al 2013 e 62 anni dal 2014.

8.16.2 Per le donne un accesso sperimentale per la pensione di anzianità

Per le donne per le quali il traguardo della pensione di vecchiaia retribuita viene tagliato al compimento dei 60 anni di età, in presenza degli altri requisiti previsti, viene stabilito un accesso particolare al trattamento di pensione di anzianità in via sperimentale.

Fino al 31 dicembre 2015 viene confermata la possibilità di ottenere la pensione di anzianità con i requisiti attuali e cioè il minimo contributivo di 35 anni e 57 anni di età (58 anni di età per le lavoratrici autonome) a condizione, però, che queste lavoratrici dipendenti optino per la liquidazione della pensione di anzianità con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo secondo il D.Lgs. n. 180 del 30 aprile 1997. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verificherà i risultati di questa sperimentazione per una sua eventuale prosecuzione. Ovviamente, resta sempre valido il requisito alternativo dei 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età.

8.17 I requisiti per i lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti) i requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità sono i seguenti:

- minimo contributivo di 35 anni e 61 anni dal 2008 al 2009, 62 anni dal 2010 al 2013 e 63 anni di età dal 2014;
- in via alternativa, possesso di almeno 40 anni di contribuzione, prescindendo dall'età.

Vale la pena di sottolineare che i liberi professionisti, iscritti alle casse previdenziali privatizzate secondo il D.Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 (avvocati, ingegneri e architetti, ragionieri, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, veterinari, farmacisti, ecc.) e quelli iscritti alle casse privatizzate secondo il D.Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996 (agronomi, geologi, attuari, chimici, ecc.) non cadono nella rete delle nuove restrizioni introdotte dalla legge delega. L'art. 1, comma 6, di questa legge, infatti, prevede espressamente la loro esclusione.

Età anagrafica associata al requisito minimo contributivo di 35 anni

Anno	Lavoratori dipendenti privati e pubblici	Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti
2008	60	61
2009	60	61
2010	61	62
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62
2014 (*)	62	63

(*) Con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'aumento di un anno dell'età anagrafica se, sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel 2013, sugli effetti finanziari derivanti delle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni.

8.18 Finestre per i lavoratori dipendenti

Un'altra misura restrittiva è costituita dal fatto, come già visto, che dal 2008 in poi le finestre, cioè la decorrenza della pensione di anzianità, da quattro diventano due (art. 1, comma 6, punto c, legge 243 del 23 agosto 2004).

Per i lavoratori dipendenti le finestre partiranno a decorrere dalle date indicate nella seguente tabella.

Pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti privati e pubblici: le finestre della riforma

Data maturazione requisiti	Data decorrenza pensione dal
Entro il secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo (soggetti con età pari o superiore a 57 anni)
Entro il quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo, indipendentemente dall'età anagrafica.

Il sistema delle finestre non si applica:

- ai lavoratori di cui all'art. 1, commi da a 5, della legge delega (certificazione della maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva per la pensione di vecchiaia o di anzianità);
- al personale del comparto scuola (una sola finestra a settembre secondo l'art. 59, comma 9, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997).

Le finestre fino al 2014 per i lavoratori dipendenti privati e pubblici

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Requisiti	Finestre
30.6.2008	60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2009 se di età pari o superiore a 57 anni
30.6.2008	40 anni di contributi	1.7.2009 se di età inferiore a 57 anni
31.12. 2008	60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2009
30.6.2009	60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2010 se di età pari o superiore a 57 anni
30.6.2009	40 anni di contributi	1.7.2010 se di età inferiore a 57 anni
31.12.2009	60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2010
30.6.2010	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2011 se di età pari o superiore a 57 anni
30.6.2010	40 anni di contributi	1.7.2011 se di età inferiore a 57 anni
31.12.2010	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2011
30.6.2011	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2012 se di età pari o superiore a 57 anni
30.6.2011	40 anni di contributi se di età inferiore a 57 anni	1.7.2012
31.12.2011	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2012
30.6.2012	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2013 se di età pari o superiore a 57 anni
30.6.2012	40 anni di contributi se di età inferiore a 57 anni	1.7.2013
31.12.2012	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2013
30.6.2013	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2014 se di età pari o superiore a 57 anni

(segue)

(segue)

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Requisiti	Finestre
30.6.2013	40 anni di contributi se di età inferiore a 57 anni	1.7.2014
31.12.2013	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2014

Pensione contributiva

Anno	Età	Anzianità contributiva minima
dall'1.1.2008	60 anni se donna 65 anni se uomo	5
dall'1.1.2008	Qualsiasi età	40
dall'1.1.2008 al 31.12.2009	60 anni (61 se autonomo)	35
dall'1.1.2010 al 31.12.2013	61 anni (62 se autonomo)	35
dall'1.1.2014 in poi	62 anni (63 se autonomo)	35

8.19 Finestre dei lavoratori autonomi

Anche per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti le finestre da quattro vengono ridotte a due. Le finestre sono riassunte nella seguente tabella.

Pensione di anzianità dei lavoratori autonomi: le finestre della riforma

Data maturazione requisiti	Decorrenza dal
Entro il secondo trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo
Entro il quarto trimestre dell'anno	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti

Le finestre per i lavoratori autonomi fino al 2016

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Requisiti	Finestre
30.6.2008	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2009
31.12.2008	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2010

(segue)

(segue)

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Requisiti	Finestre
30.6.2009	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2010
31.12.2009	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2011
30.6.2010	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2011
31.12.2010	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2012
30.6.2011	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2012
31.12.2011	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2013
30.6.2012	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2013
31.12.2012	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2014
30.6.2013	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2014
31.12.2013	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2015
30.6.2014	63 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.7.2015
31.12.2014	63 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1.1.2016

8.20 Bonus per il posticipo del pensionamento di anzianità

Per incentivare il posticipo della pensione di anzianità l'art. 1, comma da 12 a 14, della legge 243 del 23 agosto 2004 prevede, per il periodo dal 2004 al 2007, che i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso dei requisiti (minimo contributivo di 35 anni e 57 anni di età, oppure 38 anni di contribuzione per gli anni 2004 e 2005 e 39 anni di contribuzione per gli anni 2006 e 2007 indipendentemente dall'età) per la pensione di anzianità

possono rinunciare all'accredito dei contributi riguardanti l'assicurazione generale obbligatoria Ivs (Ago) dei lavoratori dipendenti e delle forme sostitutive dell'Ago.

L'esercizio di questa facoltà comporta la cessazione di ogni obbligo di versamento da parte del datore di lavoro, a decorrere dalla prima finestra utile successiva alla data di esercizio della predetta facoltà. Con questa stessa decorrenza il lavoratore percepirà la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, esente da tasse (normalmente 32,70% della base imponibile). Naturalmente, all'atto del pensionamento, il trattamento liquidato a favore del lavoratore che ha esercitato questa facoltà sarà pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile, sulla base della contribuzione maturata a tale scadenza.

L'importo di pensione sarà soggetto alle perequazioni automatiche per costo della vita intervenute negli anni fino alla cessazione dell'attività lavorativa dipendente (cioè per tutto il periodo di posticipo del pensionamento).

Va evidenziato che le modalità di attuazione dell'art. 1, commi da 12 a 16, della legge 243 del 23 agosto 2004 (in particolare, il bonus) verranno stabilite con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia). Questo decreto emanato il 6 ottobre 2004 è stato pubblicato sulla G.U. n. 235 del 6 ottobre 2004.

Naturalmente, l'art. 1, comma 17, della legge delega abroga, come già visto, l'art. 75 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani, cioè il posticipo del pensionamento di anzianità).

8.20.1 Bonus per i dipendenti pubblici

L'estensione del posticipo del pensionamento di anzianità dal 2004 al 2007 con conseguente bonus per i dipendenti pubblici e statali richiede un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, con le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali. Questo in quanto occorre, per il pubblico impiego, tenere conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza e di efficacia dell'apparato pubblico. È quanto emerge dall'art. 1, comma 2, lettera p), della legge 243 del 23 agosto 2004. La predetta estensione del posticipo della pensione di anzianità con relativo bonus, che formerà oggetto di uno dei decreti legislativi che il Governo dovrà emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, si applica ai dipendenti delle seguenti amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165, 30 marzo 2001 e successive modificazioni):

- le amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative);
- le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
- le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni;

- le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari ;
- le camere di commercio, industria, artigianato , agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).

L'INPS con il msg. n. 4145 dell'8 febbraio 2006, ha chiarito che ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato assunti con contratto di lavoro stipulato secondo la legge 5 aprile 1985, n. 124 non spetta l'opzione per il posticipo del pensionamento di anzianità in quanto il predetto corpo rientra tra le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

8.20.2 Le maggiorazioni contributive anche per il bonus

Sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità le maggiorazioni contributive previste in talune situazioni. Vediamo i principali di questi casi:

- lavoro svolto da persone non vedenti secondo l'art. 2 della legge 120/1991 che ha esteso a tali soggetti i benefici di cui all'art. 9, comma 2, della legge 113/1985;
- soggetti che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto, secondo l'art. 13, commi 7 e 8, della legge 257/1992 quando, ovviamente, questa maggiorazione contributiva è utile per il diritto della pensione (art. 47 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 e successiva legge finanziaria 2004);
- lavoratori sordomuti e invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A del D.P.R. 915/1978, come modificata dal D.P.R. 834/1981 (art. 80, comma 3, della legge 388/2000);
- prolungamento dei periodi lavorativi per i lavoratori marittimi già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa previdenziale, secondo gli art. 24, 25 e 26 della legge 413/1984.

8.20.3 Gli adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve, però, continuare a versare la contribuzione cosiddetta minore. L'esercizio di questa facoltà comporta, come già visto, la cessazione di ogni obbligo di versamento da parte del datore di lavoro, a decorrere dalla prima decorrenza o finestra che dir si voglia utile successiva alla data di esercizio della predetta facoltà. Da questa stessa decorrenza al lavoratore spetterà la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, esente da tasse. Questa somma (bonus) verrà corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro il mese successivo. Naturalmente, all'atto del pensionamento, il trattamento liquidato a favore del lavoratore che ha esercitato questa facoltà sarà pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile,

sulla base della contribuzione maturata a tale scadenza. L'importo di pensione sarà soggetto alle perequazioni automatiche per costo della vita intervenute negli anni fino alla cessazione dell'attività lavorativa dipendente (cioè per tutto il periodo di posticipo del pensionamento).

Le modalità di attuazione dell'art. 1, commi da 12 a 16, della legge delega sono contenute, come già visto, nel decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) del 6 ottobre 2004 (G.U. n. 235, 6 ottobre 2004). In particolare, l'art. 1, comma 4, di questo decreto stabilisce che resta ferma per gli enti previdenziali privatizzati (Cassa professionale dei dottori commercialisti, dei ragionieri, degli ingegneri, degli architetti, ecc.) la possibilità di adottare le disposizioni sul bonus.

L'importo del bonus per il posticipo del pensionamento di anzianità spetta al netto di eventuali quote fiscalizzate. Con riferimento, quindi, ai lavoratori beneficiari del bonus per i quali i datori di lavoro usufruiscono di specifiche misure agevolative (lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento, lavoratori assunti dalle liste di mobilità e così via) occorre che la contribuzione minore venga assolta su una separata posizione contributiva. Questa posizione, oltre che dal codice di autorizzazione relativo all'agevolazione contributiva spettante (5Q, 5N eccetera), dovrà essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione "0Y" che, da "gennaio 2006", assume il nuovo significato di "posizione contributiva riferita a lavoratori agevolati ammessi al bonus ex lege n. 243/2004". Se il datore di lavoro opera già con altra posizione INPS, in aggiunta al codice "0Y", la sede dell'Istituto dovrà apporre il codice di autorizzazione "0D" avente il significato di "posizione aperta per particolari categorie di dipendenti". Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio n. 5208 del 17 febbraio 2006 con il quale vengono anche indicate le modalità operative riguardanti il DM10/2 e la denuncia EMens.

DM10/2 – Nella compilazione del DM10/2, i datori di lavoro dovranno seguire le seguenti regole:

- continueranno ad utilizzare i codici tipo contribuzione previsti per ciascuna situazione agevolativa (esempio, 75, 76, 77, 58, 59 eccetera);
- calcoleranno l'importo dei contributi, diversi da quelli pensionistici dovuti in base alle caratteristiche contributive aziendali, al netto dell'agevolazione spettante.

Va notato che, in alcuni casi, l'importo della contribuzione da indicare nell'apposito campo potrà essere pari a "0" (zero).

Quando, poi, per effetto dell'agevolazione spettante, la contribuzione a carico del datore di lavoro sia dovuta in misura fissa come per gli apprendisti, l'importo della marca settimanale non dovrà ricomprendere la quota IVS.

Denuncia "EMens" – Per la compilazione del flusso "EMens" vanno osservate le seguenti modalità:

- nell'elemento <TipoContribuzione>, dovrà essere indicato il codice relativo alla fattispecie agevolativa interessata (esempio, 75, 76, 77, 58, 59 ecc...);

- nell'elemento <TipoLavoratore>, presente nell'elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere indicato il codice "BN" che assume anche il nuovo significato di "lavoratori agevolati ammessi al bonus ex lege n.243/2004;
- nell'elemento <Bonus>, presente nell'elemento <DatiParticolari>, dovrà essere indicato l'ammontare del bonus corrisposto al lavoratore nel mese di competenza.

Per i periodi precedenti all'autorizzazione del bonus, poiché i lavoratori di cui trattasi sono stati denunciati su un'altra posizione contributiva, le aziende dovranno rettificare le denunce "Emens", già trasmesse con la matricola aziendale a suo tempo utilizzata, con l'indicazione dei predetti dati.

8.20.4 I criteri applicativi del bonus

Il bonus parte dalla decorrenza della pensione di anzianità. Dal mese successivo a quello nel quale cade la decorrenza il datore di lavoro, come già visto, corrisponde al lavoratore interessato esattamente quanto avrebbe versato all'ente previdenziale (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) come contribuzione di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), al netto, quindi, degli eventuali sgravi contributivi dei quali beneficia l'azienda. Ugualmente non hanno rilevanza per il bonus le contribuzioni figurative (esempio: cassa integrazione guadagni o malattia), in quanto qui non si verifica un effettivo versamento di contribuzione per l'IVS (cioè per la pensione). Il bonus, naturalmente, spetta per i giorni di malattia coperti di contribuzione IVS derivante da retribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro.

Nella procedura amministrativa della concessione del bonus per il posticipo del pensionamento di anzianità la certificazione del diritto alla pensione gioca un ruolo significativo. Il datore di lavoro non può, infatti, corrispondere il bonus al lavoratore richiedente se non è in possesso della certificazione formale, rilasciata dall'ente previdenziale, della già avvenuta maturazione del diritto alla pensione di anzianità. L'INPS, quindi, ha opportunamente predisposto il modello "LC1" di richiesta di certificazione del diritto alla pensione da parte del lavoratore dipendente aspirante al bonus, mentre con il modello "LC7" si richiede il bonus e con il modello "LC8" si attesta il possesso del diritto per l'ottenimento del bonus. È preferibile (circolare INPS n. 150 dell'11 novembre 2004) che il modello "LC7" (richiesta bonus) sia accompagnato dal modello "LC1" (necessario quest'ultimo in caso di delega al Patronato). Il bonus scatta dall'apertura della prima finestra utile a partire da quella di novembre 2004 e fino al 31 dicembre 2007. Il lavoratore che ha avuto già aperta la finestra fino a quella di ottobre 2004 si è potuto avvalere del bonus già da novembre 2004 oppure ogni mese successivo (non rigidità delle finestre). Il lavoratore prima della decorrenza (finestra) della pensione dovrà dare comunicazione formale dell'esercizio della facoltà di posticipo alla sede territoriale del proprio Istituto di previdenza e al proprio datore di lavoro. L'Istituto di previdenza provvede ad inviare al datore di lavoro la certificazione del diritto a pensione, attestante il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'acquisizio-

ne della documentazione integrativa necessaria. Quando la comunicazione e la certificazione pervengano al datore di lavoro successivamente al conseguimento del diritto al bonus il datore di lavoro medesimo recupera le contribuzioni pensionistiche già versate (compreso il contributo aggiuntivo della legge 438/1992) portandole a conguaglio nel quadro "D" del modello DM10/2, utilizzando i seguenti nuovi codici:

- "L801" per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle evidenze contabili degli ex enti pubblici creditizi;
- "L802" per i dirigenti ex INPDAI;
- "L803" per i lavoratori iscritti agli ex fondi elettrici, telefonici e pubblici servizi di trasporto e al fondo volo.

Il lavoratore dipendente del settore privato, una volta ottenuto il bonus, può decidere di cessare dall'attività lavorativa dipendente anche prima del 2007.

Il lavoratore, in possesso del bonus fino a 2007 e in età inferiore a 65 anni se uomo e 60 se donna, se desidera proseguire nel lavoro dipendente dal 2008 in poi lo può fare. In questo caso, ovviamente, il datore di lavoro deve versare anche i contributi IVS all'Istituto previdenziale (ad esempio l'INPS). Tali contributi daranno luogo, su domanda del titolare della pensione di anzianità, a un supplemento di pensione quale parte integrante della pensione stessa.

8.20.5 La convenienza del bonus

Affrontare il problema della convenienza del bonus dal punto di vista generale dei costi e benefici. L'opzione del bonus comporta indubbiamente per il lavoratore interessato di dover porre sul piatto della bilancia vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è la riscossione ogni mese in busta paga di una bella somma al netto dei contributi per la pensione e di tasse. Lo svantaggio appare subito quello di dover rinunciare alla contribuzione e conseguentemente a una quota di pensione. Naturalmente, quando si tratta di dover coprire con il bonus spese impellenti di natura personale e familiare l'opzione potrebbe anche diventare quasi obbligata. Negli altri casi la scelta potrebbe anche essere sofferta. Possiamo dare qualche indicazione in proposito. Di fronte a una pensione liquidata sulla base di una consistente anzianità contributiva la scelta può essere facile, in quanto la convenienza appare chiara.

Indubbiamente il lavoratore dipendente del settore privato (compresi i dirigenti), in possesso di 40 anni di contribuzione, non deve avere alcuna perplessità nella richiesta di avvalersi del bonus con comunicazione alla sede territoriale competente in relazione alla residenza del proprio ente di previdenza e al proprio datore di lavoro. In questa situazione (possesso di 40 anni di contribuzione) la convenienza è palese, anzi la norma di legge sembra confezionata su misura proprio per i possessori di 40 anni di contribuzione. La pensione viene, infatti, liquidata nei limiti di 40 anni massimi di contribuzione. Nel meccanismo di calcolo retributivo della pensione entrano in gioco essenzialmente due elementi:

- l'anzianità contributiva (2% per ogni anno di contribuzione, con il massimo dell'80% , appunto, con 40 anni di contribuzione, oppure aliquote di rendimento inferiori in relazione agli scaglioni di retribuzione pensionabile eccedente il tetto pensionabile);
- la retribuzione annua media pensionabile ricavata dagli ultimi anni di retribuzione pensionabile.

La pensione retributiva viene liquidata, in particolare, in due quote :

- la quota "A" riguarda i contributi maturati fino al 31 dicembre 1992. Questi contributi, espressi in percentuale (aliquote di rendimento) vanno commisurati sulla retribuzione annua media rivalutata derivante dagli ultimi 5 anni di retribuzione pensionabile;
- la quota "B" per i contributi riferiti dal 1° gennaio 1993 e fino al mese precedente la decorrenza della pensione. Tali contributi vanno commisurati sulla retribuzione annua media pensionabile rivalutata ricavata dagli ultimi 10 anni di retribuzione pensionabile.

Da questo meccanismo ne deriva come effetto che chi ha 40 anni di contributi con una carriera con scarsi aumenti delle retribuzioni degli ultimi anni, può tranquillamente richiedere il bonus con una perdita sulla pensione irrisoria. Il lavoratore che abbia avuto negli ultimi anni aumenti consistenti di retribuzione, dovrà confrontare il bonus (risorse finanziarie immediate) con una pensione di importo più elevato proseguendo con i contributi dopo i 40 anni (risorse finanziarie future reversibili ai familiari superstiti aventi diritto alla relativa pensione). Ad ogni modo con il possesso dei 40 anni di contribuzione normalmente la scelta è per il bonus, anche se vi è da considerare che in questo caso (40 anni di contribuzione) come nell'altro (pensione di anzianità liquidata sulla base di 37 anni di contribuzione e l'età di 58 anni) la pensione di anzianità è totalmente cumulabile con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo.

FAQ (Frequently Asked Questions)

D: Sono un impiegato di una S.p.A. a totale capitale pubblico, ex municipalizzata fino al 2000. Ho mantenuto l'iscrizione all'Inpdap mediante opzione a suo tempo consentita (1978) in quanto proveniente dal Comune. I dipendenti dell'azienda, anche quando la stessa era municipalizzata, non sono mai rientrati nel novero dei dipendenti pubblici in quanto sono stati loro applicati contratti di diritto privato. Premesso quanto sopra, chiedo se mi spetta il bonus previsto per chi resta al lavoro, pur potendo andare in pensione di anzianità.

R: La risposta è negativa. Il lavoratore, infatti, è iscritto all'INPDAP (polo previdenziale del settore pubblico). Nella stessa situazione verrebbe a scattare il beneficio del bonus con iscrizione previdenziale INPS (polo previdenziale del settore privato).

D: Sono titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1.7.2004. Dopo la pensione mi sono messo a prestare attività lavorativa di co.co.co. Posso rinunciare alla pensione ed ottenere il bonus?

R: La risposta è negativa. Non è possibile, infatti, la rinuncia alla pensione di anzianità percepita. E' ammissibile, presso l'INPS, la rinuncia della domanda di pensione già presentata prima della definizione della stessa con il conseguente provvedimento di accoglimento. Il motivo della mancata possibilità della rinuncia della pensione sta tutto nel fatto che il diritto alla pensione è indisponibile. La prova è data anche dalla circostanza che il pensionato non possa disporre per testamento della sua pensione. La pensione ai superstiti (indiretta e di

(segue)

reversibilità) si ottiene, infatti, per diritto proprio ("iure proprio") del superstita e non per eredità ("iure hereditatis").

D: *Nel prossimo mese di maggio compirò 57 anni di età e avrò 35 anni di contribuzione come lavoratore dipendente. Attualmente lavoro sono legato da un rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2005. Nel caso l'attuale datore di lavoro mi proponesse un nuovo rapporto di lavoro sempre a tempo determinato con la durata di due anni potrei usufruire del bonus?*

R: La risposta è positiva. Il lavoratore, infatti, già in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità, resterebbe al lavoro posticipando il pensionamento.

D: *Vorrei sapere (sono un operaio iscritto all'INPS) se con il bonus mi verrà corrisposta anche la pensione. In caso contrario, la pensione quando mi verrà pagata?*

R: Naturalmente, non si può avere il bonus e la corresponsione della pensione di anzianità. Sarebbe come volere avere, come si suole dire, la botte piena e la moglie ubriaca. Detto in estrema sintesi il meccanismo è il seguente: all'atto della cessazione dell'attività lavorativa dipendente verrà corrisposto dall'INPS il trattamento liquidato a favore del lavoratore che ha posticipato la pensione di anzianità pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile, sulla base della contribuzione maturata a questa scadenza (decorrenza o finestra). L'importo di pensione verrà rivalutato in applicazione della perequazione automatica per costo della vita verificatasi negli anni fino alla cessazione dell'attività lavorativa dipendente. Come a dire per tutto il periodo di posticipo del pensionamento.

D: *Sono un lavoratore alle dipendenze di un'azienda del settore privato, iscritto all'INPS. La mia finestra utile per il pensionamento di anzianità è quella dell'1.4.2006. Compirò l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia il 25 gennaio 2007. Posso ottenere il bonus per il posticipo della pensione di anzianità?*

R: La risposta è positiva. L'incentivo al posticipo del pensionamento di anzianità scatterà dal 1° aprile 2006 (decorrenza della pensione, definita finestra nel linguaggio comune). Questo beneficio durerà fino al mese di gennaio 2007 e cioè non oltre il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. I requisiti per la pensione di vecchiaia retribuitiva sono, infatti, l'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) e il minimo contributivo di 20 anni (in alcuni casi tipo possesso dei 15 anni di contributi o autorizzazione ai versamenti volontari entro il 31.12.1992 basta il minimo contributivo "cristallizzato" di 15 anni).

D: *Sono un impiegato dipendente di un'azienda commerciale e ho già maturato i requisiti per la pensione di anzianità. Se voglio ottenere il bonus sono obbligato a esercitare la facoltà del posticipo del pensionamento alla prima finestra utile oppure posso avvalermi di questa facoltà anche successivamente?*

R: La facoltà per l'ottenimento dell'incentivo al posticipo del pensionamento di anzianità può essere esercitata in qualunque momento successivo al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità stessa. Naturalmente, occorre tenere presente che il bonus ha effetto fino al 31.12.2007 e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

D: *Cosa deve fare il lavoratore che è nelle condizioni di ottenere il bonus? Deve mandare delle comunicazioni? E, se sì, a chi?*

R: Il lavoratore si deve preoccupare di dare comunicazione formale alla sede territoriale del proprio Istituto previdenziale (generalmente l'INPS) e al proprio datore di lavoro, mediante lettera, fax oppure e-mail, utilizzando il modello allegato al decreto interministeriale (lavoro ed Economia) sul bonus. Nel sito www.inps.it Internet dell'INPS è disponibile un apposito modello di comunicazione.

D: *Quali sono gli adempimenti a carico dell'Istituto previdenziale avvertito dal lavoratore che si è avvalso del bonus?*

R: L'Istituto previdenziale deve inviare al datore di lavoro la certificazione attestante la maturazione dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità, entro 30 giorni dalla relativa ri-

chiesta o dall'acquisizione della documentazione necessaria. Si farebbe cosa utile per il datore di lavoro se in questa comunicazione venisse indicata anche la prima finestra utile della pensione di anzianità.

D: *La mia prima finestra utile si è aperta ad ottobre 2004 e mi sono avvalso del bonus per novembre 2004 facendo le comunicazioni al mio datore di lavoro e alla sede INPS prima del novembre 2004. So, però, che l'INPS ha 30 giorni di tempo per inviare al datore di lavoro la certificazione della maturazione del diritto e, infatti, questa certificazione è pervenuta al datore di lavoro dopo il 16 dicembre prossimo, cioè dopo che il datore di lavoro ha versato la contribuzione con il modello "F24". Cosa succederà?*

R: La decorrenza della pensione di anzianità resterà sempre quella di novembre 2004 e il datore di lavoro corrisponderà il bonus al lavoratore per il mese di novembre. L'importo del bonus verrà recuperato dal datore di lavoro attraverso il conguaglio sul modello DM10/2 successivo.

D: *Sono un dipendente di un'azienda privata con 37 anni di contributi e 57 anni di età che maturerò al 31 ottobre 2005. La prima finestra utile è quella dell'1.4.2006. Mi conviene chiedere il bonus dal 1° aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007 oppure attendere il compimento dei 58 anni di età in modo di poter cumulare pienamente la pensione di anzianità e il reddito di lavoro dipendente.*

R: Si conferma che per poter ottenere il cumulo totale della pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo occorre il possesso di 37 anni di contributi e 58 anni di età. Nel caso del bonus il problema che si era posto è stato anche quello della possibilità, da parte dell'optante, di usufruire del cumulo totale della pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo quando all'apertura della finestra dalla quale partiva il bonus risultavano almeno 37 anni di contribuzione e l'età di 57 anni e l'optante veniva a raggiungere l'età di 58 anni durante il godimento del bonus stesso (è proprio il caso dell'interessato). L'INPS (circ. n. 149, 11.11.04) ha sostanzialmente dato risposta positiva a tale interrogativo. Ecco come. I soggetti optanti per il bonus, avendo maturato requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità possono andare in pensione, previa cessazione dell'attività lavorativa, presentando la domanda in qualsiasi momento successivo all'ottenimento del bonus stesso. La decorrenza "giuridica" della pensione verrà fissata al mese successivo alla presentazione di questa domanda. In altri termini l'optante al bonus che alla decorrenza giuridica della pensione di anzianità risulta di aver compiuto l'età di 58 anni può tranquillamente cumulare totalmente la pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo. In altri termini si può maturare il requisito anagrafico dei 58 anni anche durante il godimento del bonus.

8.20.6 Una serie di problematiche del bonus

È interessante soffermarsi sui più recenti chiarimenti dell'INPS e del ministero del Lavoro in merito ad alcune perplessità sorte sul piano applicativo dell'art. 1, commi da 12 a 17 della legge delega previdenziale n. 243 del 23 agosto 2004, entrata in vigore il 6 ottobre 2004.

Il ministero del Lavoro, con nota n. 24/000444 dell'8 febbraio 2005, ha fornito risposta al parere richiesto dall'INPS su determinati aspetti della disciplina del bonus. Vediamo le principali precisazioni contenute nel messaggio INPS n. 4687 del 9 febbraio 2005.

Opzione irrevocabile – Il ministero del Lavoro nega la possibilità di revocare l'opzione per il bonus con conseguente ripristino dell'obbligo contributivo anche prima del 31 dicembre 2007. Il motivo è molto semplice: manca un'espressa dizione normativa in tal senso, cioè per la revocabilità dell'opzione.

Il bonus per i dipendenti di Trenitalia – Viene definitivamente confermato dall'INPS che la circolare del ministero del Lavoro del 6 ottobre 2004 include i dipendenti delle ferrovie dello Stato tra i destinatari dell'incentivo al posticipo del pensionamento di anzianità. Naturalmente, questi soggetti devono possedere i requisiti per l'ottenimento del bonus. Attualmente i requisiti sono: il minimo contributivo di 35 anni di contribuzione (con esclusione per la maturazione dei 35 anni dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e l'età di 57 anni, oppure il requisito alternativo di sola contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica, di 38 anni (compresi i contributi figurativi per malattie e disoccupazione indennizzata) per il 2005 e di 39 anni per gli anni 2006 e 2007 (dal 2008 40 anni di contribuzione). I lavoratori "precoci" per il solo anno 2005 raggiungono il diritto con il requisito minimo di 35 anni e l'età di 56 anni anziché 57 anni. Per lavoratori "precoci" si intendono quei dipendenti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.

Lavoratore beneficiario di bonus che cambia azienda – Quando un lavoratore che usufruisce del bonus svolge successivamente attività lavorativa presso un'altra azienda occorre acquisire una nuova richiesta di bonus (modello LC7) allo scopo di consentire l'invio del modello LC8 (attestazione del possesso del diritto per il bonus) indirizzato al nuovo datore di lavoro.

Indennità sostitutiva del preavviso – L'indennità sostitutiva di preavviso, cioè preavviso non lavorato, si applica dalla data di licenziamento o morte del lavoratore dipendente. La contribuzione relativa a tale indennità sostitutiva di preavviso può complicare un po' le cose quando si è in presenza anche di bonus. L'INPS fa una distinzione tra il lavoratore che esercita l'opzione alla rinuncia all'accredito contributivo (modello LC7) prima di aver perfezionato il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (cioè prima del licenziamento) e quello che, invece, dopo aver perfezionato il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso si rioccupi senza soluzione di continuità alle dipendenze di un altro datore di lavoro. Nel primo caso (esercizio dell'opzione prima del perfezionamento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso) il bonus avrà ad oggetto anche la contribuzione riguardante la stessa indennità sostitutiva del preavviso nell'ipotesi, ovviamente, di un nuovo rapporto di lavoro con i previsti requisiti per il bonus. Anche in questo caso di nuovo rapporto di lavoro resta ferma l'irrevocabilità dell'opzione alla rinuncia all'accredito contributivo.

Nel secondo caso (esercizio dell'opzione in costanza di un nuovo rapporto di lavoro dopo aver perfezionato il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso) la contribuzione relativa all'indennità sostitutiva di preavviso con riferimento a periodi contestuali al godimento del bonus formerà oggetto di un supplemento di pensione secondo le modalità contenute nel punto 4 della parte seconda della circolare 149 dell'11 novembre 2004.

Ricongiunzione periodi assicurativi – I lavoratori che hanno esercitato l'opzione alla rinuncia all'accredito contributivo possono comunque avvalersi della facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi, secondo l'art. 4 della legge 29/1979 all'atto del pensionamento. Secondo tale norma, infatti, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta con le seguenti eccezioni:

- senza condizioni, quando l'interessato, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, possieda almeno 10 anni di ulteriore contribuzione, di cui almeno 5 per effettiva attività lavorativa;
- a condizione che la ricongiunzione venga esercitata all'atto del pensionamento e nella stessa gestione presso la quale è stato accentrato il precedente periodo assicurativo, quando non sussistano i predetti requisiti (almeno 10 anni di ulteriore contribuzione, di cui almeno 5 per effettiva attività lavorativa).

La ricongiunzione dei periodi assicurativi consente l'unificazione delle posizioni assicurative presso l'assicurazione obbligatoria o presso le Casse di previdenza alternative.

Lavoratori dipendenti inclusi e esclusi dal bonus – In due schemi abbiamo riassunto i soggetti rientranti nel beneficio del bonus e quelli esclusi.

LAVORATORI DIPENDENTI INCLUSI NEL BENEFICIO DEL BONUS		
Tipologia lavoratori dipendenti	Iscrizione previdenziale per la pensione	Note
Dirigenti, quadri, impiegati e operai appartenenti al settore privato	Assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (Ago)	Si tratta dei lavoratori dipendenti sostanzialmente iscritti all'INPS
Lavoratori dello spettacolo (compreso, quindi, il personale Rai)	Assicurazione obbligatoria per la pensione gestita dall'Enpals	Si tratta di un fondo sostitutivo dell'Ago INPS
Personale di volo	INPS	Fondo sostitutivo dell'Ago
Elettrici e telefonici	INPS	I fondi elettrici e telefonici, anche se soppressi, conservano la disciplina propria dei fondi sostitutivi
Ferrovieri	INPS	Evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld)
Autoferrrovieri	INPS	Fondo sostitutivo soppresso ed in evidenza contabile separata del Fpld

(segue)

(segue)

Tipologia lavoratori dipendenti	Iscrizione previdenziale per la pensione	Note
Giornalisti	INPS	Anche se forma sostitutiva dell'Ago, occorre l'adozione di apposita deliberazione da parte dell'ente nel rispetto dei principi di autonomia (decreto legislativo 509/94 e art. 3, comma 12, della legge 335/95). L'INPGI ha assunto la delibera del 10 febbraio 2005 per l'attribuzione del bonus.
<p>N.B. Il ministero del Lavoro ha precisato, inoltre, che in alcune realtà produttive appartenenti al settore privato (esempio: aziende municipalizzate e università private) coesistono con i lavoratori dipendenti iscrizioni a forme assicurative diverse. In questi casi il bonus scatta solo per i lavoratori dipendenti iscritti all'Ago o a forme sostitutive dell'Ago stessa.</p>		

LAVORATORI DIPENDENTI ESCLUSI DAL BENEFICIO DEL BONUS		
Tipologia lavoratori dipendenti	Iscrizione previdenziale per la pensione	Note
Dipendenti statali e pubblici	INPDAP (fondo esclusivo dell'ago)	L'estensione del posticipo del pensionamento di anzianità dal 2004 al 2007 con conseguente bonus per i dipendenti pubblici e statali richiede un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, con le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali.
In particolare, dipendenti delle seguenti amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni: - le amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative); - le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo; - le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni; - le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari ;	INPDAP (fondo esclusivo dell'Ago)	-

(segue)

(segue)

Tipologia lavoratori dipendenti	Iscrizione previdenziale per la pensione	Note
<ul style="list-style-type: none"> - le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e loro associazioni; - tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (esempio: INPS e Inail); - le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; Aran e agenzie fiscali. 		
Lavoratori dipendenti delle Poste	IPOST	Fondo esclusivo dell'AGO
Lavoratori dipendenti dalla Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi	Fondo pensionistico esclusivo dell'AGO	Secondo l'art. 3 del D.Lgs. 165/2001, sono da considerare amministrazioni pubbliche anche la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi
Lavoratori dipendenti dalle cosiddette "Autorità indipendenti" (CONSOB, ISVAP, autorità del garante della concorrenza e del mercato e così via), considerate amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (parere n. 260 del 1999 del Consiglio di Stato).	INPDAP	Il personale dipendente dalle "Autorità indipendenti", cioè degli organismi preordinati alla regolamentazione e alla tutela di interessi pubblici di rilevanza costituzionale, va iscritto all'INPDAP con decorrenza dalla data della istituzione dell'Autorità indipendente medesima. Lo ha precisato l'INPDAP con la circolare n. 46 del 27 luglio 2004.
<p>N.B. Sono, inoltre, esclusi dal bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coloro che hanno compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne); - i titolari di altro trattamento pensionistico diretto a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS, di un fondo sostitutivo o di una gestione speciale dei lavoratori autonomi. <p>Possono, invece, fruire del bonus i titolari di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pensione di guerra; - pensione privilegiata liquidata dall'INPDAP; - pensione liquidata nella gestione separata INPS dei lavoratori autonomi. <p>Vanno esclusi, inoltre, se non hanno esercitato l'opzione anteriormente al 5 dicembre 2004 (data di entrata in vigore della legge 291/2004, di conversione del D.L. 249/2004) i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento CIGS (INPS, msg. n. 15728, 15 aprile 2005).</p>		

8.20.7 Il bonus per gli iscritti ai fondi integrativi

Al via il bonus per il posticipo del pensionamento di anzianità a favore degli iscritti ai fondi previdenziali integrativi. Lo ha comunicato l'INPS con la circolare n. 86 del 7 luglio 2005.

In altri termini i lavoratori dipendenti iscritti a fondi integrativi che, nel periodo 2004-2007, abbiano raggiunto i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per

il diritto alla pensione di anzianità possono rinunciare all'accredito contributivo riguardante sia l'assicurazione generale obbligatoria Ivs (pensione) dei lavoratori dipendenti che alle forme integrative della stessa assicurazione generale obbligatoria e vedersi corrispondere interamente dal datore di lavoro il relativo importo. Naturalmente, la pensione che gli optanti riceveranno verrà calcolata solo sulla base delle anzianità maturate fino al momento nel quale sono stati versati i contributi IVS ed integrativi. Tale importo pensionistico sarà maggiorato degli aumenti percentuali per perequazione automatica fissati tra l'esonero dalla contribuzione e la decorrenza della pensione. Presso l'INPS esistono i seguenti fondi integrativi:

- Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;
- Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
- Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti dell'Autorità portuale di Genova e dell'Ente autonomo del Porto di Trieste.

L'estensione del bonus anche ai fondi integrativi è scattata a seguito di chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro. Sostanzialmente il motivo è quello di evitare il verificarsi di eventuali esiti applicativi della norma sul bonus in contrasto con lo spirito e la specifica finalità della norma stessa. Occorre tenere conto, poi, della particolarità di queste forme integrative delle gestioni obbligatorie dell'assicurazione generale e la connessione funzionale con la previdenza di base.

Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas – La pensione di anzianità si ottiene con i requisiti previsti per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con almeno 15 anni di iscrizione al fondo integrativo al momento della domanda dell'incentivo al posticipo del pensionamento. Il calcolo dell'unica pensione complessiva sarà effettuato, quindi, considerando l'anzianità contributiva maturata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e di quella del fondo integrativo. Si può verificare, però, che, al momento della domanda, il soggetto non ha raggiunto il requisito minimo previsto nel fondo. In questo caso la pensione cristallizzata sarà liquidata solo sulla base della contribuzione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette – Per gli iscritti al fondo esattoriale non è prevista la pensione di anzianità.

Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti dell'Autorità portuale di Genova e dell'Ente autonomo del Porto di Trieste – L'esercizio dell'opzione per l'ottenimento del bonus ha come effetto la sospensione dell'obbligo di versamento della contribuzione a favore del fondo integrativo con conseguente cristallizzazione della pensione maturata al momento dell'esercizio dell'opzione.

L'INPS, con il messaggio n. 5964 del 27 febbraio 2006, ha fatto presente

quanto segue in merito all'incentivo al posticipo del pensionamento al personale iscritto ai fondi integrativi.

Con circolare INPS n. 86 del 7 luglio 2005, sono stati forniti chiarimenti circa l'applicabilità dell'incentivo ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi.

Più precisamente, è stato chiarito che i dipendenti iscritti al Fondo esattoriale non possono usufruire dell'incentivo al posticipo del pensionamento (bonus), in quanto non è previsto per tali lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità e viene così a mancare lo specifico presupposto richiesto dalla legge per l'applicazione dell'istituto medesimo.

Pertanto, si precisa che il codice tipo contribuzione "80" e il codice importo "L801" non saranno accettati sulle posizioni contributive contrassegnate dal c.s.c. 6.03.01.

Per quanto concerne, invece, i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (C.S.C. 1.14.03) e per i lavoratori dipendenti dell'Autorità portuale di Genova e dell'Ente autonomo del Porto di Trieste (C.S.C. 2.01.01), è stato precisato che gli stessi possono accedere al bonus; ai fini dell'esposizione dei lavoratori che optano per l'incentivo al posticipo del pensionamento, le aziende medesime si atterranno a quanto già disposto dalla circolare INPS n. 150 dell'11 novembre 2004 (T.C. 80 ovvero BN80).

Ai soli fini statistici, per la rilevazione del contributo dei Fondi integrativi oggetto di bonus (1,70% o 8%) le aziende interessate utilizzeranno il codice importo "V800" che assume il nuovo significato di "Fondo aziende private gas o Fondo portuali bonus"; in corrispondenza del codice andranno indicati solo il numero dei dipendenti e le retribuzioni. Nessun dato dovrà essere indicato nelle colonne "numero giornate" e "somme a debito".

Per il recupero della contribuzione relativa ai periodi già scaduti, le aziende di cui sopra utilizzeranno il codice importo "L801" (IVS F.P.L.D) ed i nuovi codici del quadro D del modello DM10/2 "L804" avente il significato di "rec. contr. Fondo gas" e "L805" avente il significato di "rec. contr. Fondo portuali Genova e Trieste".

8.20.8 Lavoratori in CIGS e lavoratori distaccati all'estero

Disco rosso per il bonus per il posticipo del pensionamento di anzianità se il lavoratore è in trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Via libera alle modalità operative nei confronti dei lavoratori distaccati all'estero in Paesi parzialmente convenzionati titolari di bonus. È quanto sostanzialmente risulta, rispettivamente, dai messaggi INPS n. 15728 del 15 aprile 2005 e 15877 del 18 aprile 2005.

Messaggio n. 15728/2005 – L'impedimento al godimento del bonus per il posticipo del pensionamento di anzianità per i lavoratori dipendenti da imprese ammesse alla CIGS è stabilito dall'art. 1 bis, comma 5, del D.L. n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito dalla legge n. 291 del 3 dicembre 2004 (entra in vigore il 5 dicembre 2004). Va subito precisato, quindi, che cadono nella rete della sospensione della facoltà di chiedere il bonus i lavoratori co-

involti nella CIGS a partire dal 5 dicembre 2004. Nessun problema, perciò, per il lavoratore che abbia presentato al 4 dicembre 2004 la domanda di rinuncia all'accredito contributivo (bonus). Naturalmente, la corresponsione del bonus resta comunque sospesa per i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore destinatari di un accredito figurativo per il periodo di cassa integrazione. Per i lavoratori posti, invece, in cassa integrazione a orario ridotto l'importo del bonus verrà ridotto in misura corrispondente alla decurtazione della retribuzione, con accredito figurativo a integrazione.

Va segnalato che il ministero del Lavoro (nota n. 14/0002862, 23 marzo 2005) ha reso noto che la norma (art. 1 bis, comma 5, legge 291/2004) va interpretata nel senso che non è consentito l'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai soli lavoratori dipendenti delle unità aziendali ammesse al trattamento di CIGS e non, quindi, a tutti i lavoratori dell'impresa nella sua generalità. Questo significa che nei casi nei quali l'azienda è divisa in più unità l'ostacolo al bonus scatta limitatamente ai lavoratori che operano nelle unità aziendali per le quali è stato concesso il trattamento di CIGS. Le domande di bonus, perciò, presentate da questi lavoratori dal 5 dicembre 2004 subiranno un provvedimento di reiezione nel periodo di ammissione dell'impresa o della propria unità aziendale al trattamento di CIGS. Ovviamente, questi lavoratori dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di CIGS potranno esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo (bonus). Le aziende interessate alla sospensione della facoltà di chiedere il bonus da parte dei propri dipendenti in CIGS dovranno compilare il modello LC/CIG1, allegato al messaggio 15728/2005, e trasmetterlo con immediatezza alla sede INPS competente alla trattazione della domanda di bonus, quale risulta dal modello LC7 di richiesta.

Messaggio n. 15877/2005 – Le aziende per i lavoratori distaccati all'estero in Paesi parzialmente convenzionati, beneficiari di bonus, non dovranno usare il codice tipo contribuzione "01" (contribuzione IVS) ma, invece, utilizzeranno il codice "BN80" che per le posizioni contrassegnate dal codice di autorizzazione "4Z" acquista il significato di "lavoratori aventi diritto al bonus, distaccati in Paesi parzialmente convenzionati". In corrispondenza di questo codice vanno indicati solo il numero dei dipendenti e le retribuzioni. Nella denuncia individuale (flussi mensili "EMENS") questi lavoratori dovranno essere riportati con il codice tipo "BN". Nella sezione "Dati particolari" è importante la presenza dell'elemento "BONUS".

8.20.9 Bonus – Denuncia di cessazione dal servizio per elettrici e telefonici

L'INPS (messaggio n. 16885, 29 aprile 2005) ha ribadito che la pensione va calcolata con riferimento all'anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di decorrenza del bonus ed alle retribuzioni percepite fino a questa data, rivalutate sulla base dei coefficienti fissati per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell'anno di inizio del pe-

riodo di percezione del bonus. Questo significa che i ratei maturati e non riscossi non possono essere inclusi nella retribuzione pensionabile da utilizzare per la liquidazione del trattamento pensionistico a favore dei richiedenti il bonus.

Occorre, quindi, verificare che le dichiarazioni di cessazione dal servizio trasmesse dalle società Enel e Telecom siano elaborate secondo i predetti criteri (principio di cassa).

8.20.10 Bonus per lavoratori delle navi-traghetto

È previsto il bonus per il posticipo del pensionamento di anzianità a favore dei lavoratori delle navi-traghetto delle ferrovie dello Stato iscritti sia all'assicurazione generale obbligatoria (Ago) che al fondo speciale e che hanno maturato i requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità soltanto presso l'Ago e non anche presso il fondo speciale. Lo ha precisato l'INPS con il messaggio n. 42196 del 29 dicembre 2005.

Erano sorte, infatti, perplessità circa la concessione del bonus nei confronti dei dipendenti delle navi-traghetto della ferrovie dello Stato Spa i quali:

- secondo l'art. 40 della legge 26 luglio 1984, n. 413, sono contemporaneamente iscritti sia al fondo speciale per i dipendenti della ferrovie dello Stato S.p.a. che all'assicurazione generale obbligatoria;
- hanno maturato i requisiti stabiliti per il conseguimento della pensione di anzianità soltanto presso l'assicurazione generale obbligatoria e non anche presso il fondo speciale.

L'INPS chiarisce, inoltre, che gli interessati potranno richiedere la pensione esclusivamente nell'assicurazione generale obbligatoria e che il diritto al bonus decade alla data nella quale gli interessati raggiungono i requisiti di età anagrafica previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia presso tale assicurazione.

8.20.11 Lavoratore in bonus che cambia azienda

L'INPS (msg. n. 33806, 10 ottobre 2005) ha precisato che nel caso del lavoratore in bonus che cambi l'azienda presso la quale lavora occorre l'acquisizione, da parte della sede, di una nuova domanda di bonus allo scopo sia di verificare il possesso dei requisiti aziendali previsti dalla relativa norma che di consentire l'invio del modello LC8 al nuovo datore di lavoro. La data di presentazione della domanda da acquisire va riferita al mese precedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro per non determinare interruzioni al periodo di fruizione del bonus.

8.21 Gli autorizzati ai versamenti volontari

L'art. 1, comma 8, della legge 243 del 23 agosto 2004 prevede che per i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione ai versamenti volontari della contribuzione anteriormente al 1° marzo 2004, si applicheranno le disposizio-

ni vigenti in materia di pensionamento di anzianità prima della data di entrata in vigore della legge delega. L'INPS (circ. n. 149, 11 novembre 2004) ha precisato che per usufruire di questa deroga (applicazione della previgente normativa) occorre che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 29 febbraio 2004. Non si richiede che l'autorizzato ai versamenti volontari abbia anche effettuato versamenti volontari entro tale data.

Viene prevista, inoltre (art. 1, comma 2, lettera t, legge delega), la possibilità a favore degli iscritti alla gestione separata (art. 2, comma 26, legge 335/1995) di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo per questa gestione separata, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso le forme di previdenza obbligatorie allo scopo del raggiungimento del requisito contributivo per il diritto a pensione a carico di tali gestioni.

Attualmente la situazione è la seguente.

La prosecuzione volontaria è compatibile con la contemporanea contribuzione presso la gestione separata, quando l'interessato risulti autorizzato alla prosecuzione volontaria presso altre forme di previdenza obbligatoria (nella quasi generalità dei casi, proscrittori volontari INPS) prima dell'istituzione dell'obbligo contributivo. La decorrenza di tale obbligo contributivo è stato differita dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996 per coloro che risultavano già pensionati (anche per i superstiti) o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al 1° aprile 1996 per coloro che non sono iscritti a queste forme obbligatorie e non sono neppure pensionati (art. 1, comma 214, legge 662/1996).

Questi soggetti, già autorizzati alla prosecuzione volontaria in altra gestione obbligatoria, possono, quindi, continuare a versare i contributi volontari per raggiungere il diritto a pensione a carico di queste forme di previdenza (si tratta generalmente di pensioni da liquidare con il sistema di calcolo retributivo).

In proposito va evidenziato che lo schema del relativo decreto legislativo, approntato dal Ministro del lavoro nel 2005, non ha superato la prova per una supposta mancanza di copertura finanziaria secondo la Ragioneria dello Stato.

8.22 Collaboratori coordinati continuativi

L'art. 1, comma 6, punto b), della legge 243 del 23 agosto 2004 stabilisce che, per i lavoratori assicurati presso la gestione separata prevista dall'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (cosiddetti "scoperti"), si applichino le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti (art. 1, commi 6 e 7, legge delega).

8.23 Pensione di anzianità: 10 mila lavoratori con le vecchie norme

L'art. 1, comma 18, della legge 243 del 23 agosto 2004 prevede che le disposizioni vigenti per la pensione di anzianità prima della data di entrata in

vigore della legge delega stessa continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, con il monitoraggio fatto dall'INPS delle domande di pensione di anzianità presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nei confronti dei seguenti lavoratori:

- collocati in mobilità (cosiddetta “breve”) a favore dei lavoratori del Sud secondo gli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, e successive modificazioni, sulla scorta di accordi sindacali stipulati prima del 1° marzo 2004 e che maturano i relativi requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (art. 7, comma 2, legge 223/1991);
- destinatari dei fondi di solidarietà di settore (art. 2, comma 28, legge 662/1996) per i quali siano già avvenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) del predetto comma 28 dell'art. 2 della legge 662/1996.

L'INPS, con il messaggio n. 15774 del 18 aprile 2005, ha comunicato che il monitoraggio effettuato per l'individuazione dei 10.000 destinatari dell'art. 1, commi 18 e 19, del D.Lgs. 243/2004 (applicazione della previgente normativa per il diritto alla pensione di anzianità) si è completato con riferimento ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2005 con conseguente accesso all'indennità di mobilità ovvero di decorrenza dell'assegno straordinario di sostegno al reddito naturalmente con preventiva presentazione della relativa domanda. L'art. 7 quaterdecies della legge 31 marzo 2005, n. 43 ha stabilito con interpretazione autentica dell'art. 1, comma 19, della legge 243/2004 che l'attività di monitoraggio è riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Viene confermato che questo beneficio (applicazione della vecchia normativa più favorevole rispetto a quella introdotta dalla riforma per la concessione della pensione di anzianità) per quanto riguarda i lavoratori collocati in mobilità è destinato a coloro che godono di mobilità ordinaria (cosiddetta “breve”) nelle aree del Mezzogiorno. Sono esclusi, quindi, i lavoratori in mobilità “lunga” e quelli in mobilità ordinaria (cosiddetta mobilità cristallizzata secondo l'art. 59, comma 7, della legge 449 del 27 dicembre 1997).

8.23.1 Ulteriori chiarimenti INPS

L'INPS (msg. n. 22987, 17 giugno 2005), a seguito di diverse richieste di chiarimenti pervenute da alcune proprie Sedi in merito all'applicazione delle nuove decorrenze per l'accesso al pensionamento previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 di riforma del sistema previdenziale nei confronti dei lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente alla legge stessa, ritiene opportuno ribadire e integrare quanto già contenuto nella circolare n. 149 dell'11 novembre 2004.

La legge n. 243/2004 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2008, come già visto, oltre ad un'elevazione dell'età per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e del diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, una modifica delle “finestre” di uscita per tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

La stessa legge 243/2004 ha, inoltre, stabilito che la disciplina ad esso previgente, sia per quanto riguarda il conseguimento del diritto a pensione, sia per quanto concerne l'accesso alla pensione continui ad applicarsi per le seguenti categorie di lavoratori:

1. lavoratori che, entro il 31 dicembre 2007, maturino, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 (6 ottobre 2004), i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, o di sola anzianità contributiva utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo;
2. lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria.

La previgente normativa scatta anche, nel limite di 10.000 unità, nelle seguenti situazioni:

- lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 2 dell'anzidetta legge n. 223 del 1991;
- lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) del predetto comma 28 dell'art. 2 della legge 662/1996 (art. 1, commi 18 e 19).

Va evidenziato che i predetti lavoratori avranno diritto alla pensione di anzianità secondo i requisiti previgenti (comprese le finestre anche se collocate successivamente al 31 dicembre 2007).

8.23.2 Assegni straordinari di sostegno al reddito. Procedura per l'esame e la definizione delle domande per i lavoratori che intendono usufruire della deroga di cui all'art. 1, comma 18, della legge 243/2004.

L'INPS (msg. n. 38165, 18 novembre 2005) ha fatto presente quanto segue.

Con messaggio n. 31778 del 19 settembre 2005 è stata illustrata la natura dinamica del monitoraggio volto a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruizione dei benefici di cui al comma 18 della legge 243/2004. Con lo stesso messaggio è stato chiesto alle strutture periferiche di segnalare, con cadenza mensile, le domande di assegno straordinario presentate da soggetti che maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2007, nonché il verificarsi di situazioni di uscita dal Fondo di solidarietà di lavoratori precedentemente inclusi nel plafond dei 10.000.

In considerazione del ruolo di ente certificatore affidato dalla legislazione all'Istituto di previdenza, la domanda di accesso ai rispettivi Fondi relative a lavoratori che intendano avvalersi della deroga di cui all'art. 1, comma 18, della legge 243/2004 assumono d'ora in poi carattere di prenotazione, e possono essere considerate effettive solo dopo la certificazione

del diritto e la conseguente autorizzazione alla liquidazione da parte dell'INPS.

Viene, perciò, stabilita una modalità procedurale che consenta la gestione concordata fra le parti interessate – azienda esodante, lavoratore e INPS – delle eventuali disponibilità di posti nel plafond dei 10.000.

Le domande di assegno straordinario per i lavoratori che perfezionano i requisiti per il pensionamento di anzianità ai sensi della deroga di cui all'art. 1, comma 18, della legge 243/2004 devono essere presentate dalle aziende esodanti alle strutture INPS competenti per la liquidazione, **obbligatoriamente** entro il mese antecedente la data presunta di risoluzione del rapporto di lavoro (ad esempio, entro il 31 ottobre, nel caso la data presunta di cessazione del rapporto di lavoro sia il 30 novembre).

Le sedi INPS segnaleranno tempestivamente alla Direzione Regionale il numero delle domande presentate che potrebbero essere potenzialmente interessate alla predetta deroga. La direzione Regionale INPS provvederà all'invio dei dati alla scrivente Direzione, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla liquidazione, alla casella di posta elettronica *PrestazioniAtipiche.DG@inps.it*.

Nel caso in cui la domanda venga accolta, le parti si impegnano a cessare il rapporto di lavoro entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Qualora il lavoratore inserito nelle procedure di esodo non cessi l'attività di lavoro entro il mese successivo alla presentazione della domanda all'INPS, la domanda di assegno straordinario verrà respinta. Si precisa inoltre che l'azienda, per questo lavoratore potrà presentare una nuova domanda-prenotazione con riferimento ad una nuova decorrenza.

Le domande di accesso per i lavoratori del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, che devono essere deliberate dal Comitato amministratore del Fondo, seguiranno l'iter descritto e saranno monitorate direttamente a livello centrale.

L'INPS (msg. n. 15774, 18 aprile 2005) ha comunicato che il monitoraggio effettuato per l'individuazione dei 10.000 destinatari dell'art. 1, commi 18 e 19 del D.Lgs. 243/2004 (applicazione della previgente normativa per il diritto alla pensione di anzianità) si è completato con riferimento ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2005 con conseguente accesso all'indennità di mobilità ovvero di decorrenza dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, con preventiva presentazione della relativa domanda. L'art. 7-*quaterdecies*, legge 31 marzo 2005, n. 43 ha stabilito con interpretazione autentica dell'art. 1, comma 19, legge 243/2004 che l'attività di monitoraggio è riferita al momento di cessazione dal rapporto di lavoro.